



**MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE  
E CONTROLLO  
*ex* D.LGS. 231/2001**

# PARTE SPECIALE



## **Premessa**

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/07/2024 è stato approvato il MOG - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

## **PARTE SPECIALE**

### **PARTE SPECIALE (A)**

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio

### **PARTE SPECIALE (B)**

Reati societari

### **PARTE SPECIALE (C)**

Reati contro la Fede Pubblica

### **PARTE SPECIALE (D)**

Reati finanziari - Abusi di Mercato

### **PARTE SPECIALE (E)**

Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

### **PARTE SPECIALE (F)**

Reati contro la personalità individuale, contro la vita  
e contro l'incolumità individuale

### **PARTE SPECIALE (G)**

Reati transnazionali

### **PARTE SPECIALE (H)**

Reati per violazione delle norme sulla tutela  
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

### **PARTE SPECIALE (I)**

Ricettazione, Riciclaggio, Auto-riciclaggio e impiego di denaro,  
beni o utilità di provenienza illecita

### **PARTE SPECIALE (L)**

I Reati informatici

### **PARTE SPECIALE (M)**

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

### **PARTE SPECIALE (N)**

I Delitti di criminalità organizzata

### **PARTE SPECIALE (O)**

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere  
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

**PARTE SPECIALE (P)**

Delitti contro l'Industria ed il Commercio

**PARTE SPECIALE (Q)**

I Reati contro l'ambiente

**PARTE SPECIALE (R)**

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

**PARTE SPECIALE (S)**

Reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

**PARTE SPECIALE (T)**

Reati tributari

## DEFINIZIONI

- “GLAYX SRL” o “**Società**”: GLAYX SRL;
- “**Attività Sensibile**”: attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- “**CCNL**”: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da GLAYX;
- “**Cliente/i**”: persona giuridica e/o fisica con un accordo contrattuale in essere con GLAYX per l’acquisto di servizi messi a disposizione da GLAYX ;
- “**Codice di Condotta**”: codice di condotta recepito da GLAYX con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione;
- “**Consulente/i**”: chi agisce in favore o in nome e/o per conto di GLAYX sulla base di un mandato o di altro rapporto di consulenza o collaborazione;
- “**Dipendente**”: persona fisica che lavora per GLAYX nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato (compresi i dirigenti), parasubordinato o di somministrazione, stagisti di ogni ordine e grado e persona fisica proveniente da altre Società e distaccata presso GLAYX;
- “**D. Lgs. 231/2001**” o “**Decreto**”: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni;
- “**Intermediario**”: persona giuridica con cui la Società addiviene ad una forma di collaborazione contrattualmente regolata atta a procacciare nuovi clienti dietro il riconoscimento di apposita remunerazione al riguardo
- “**Linee Guida**”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria la prima volta in data 7 marzo 2002 e successivamente più volte aggiornate e relative integrazioni (ultima versione del marzo 2021);
- “**Modello**” o “**Modello Organizzativo 231**”: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato da GLAYX con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione;
- “**Organismo di Vigilanza**” o “**OdV**”: organismo interno previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza nonché sull’aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato da GLAYX ;
- “**Organi Sociali**”: i membri del Consiglio di Amministrazione di GLAYX ;
- “**P.A.**”: la Pubblica Amministrazione, intendendosi l’insieme di tutte le funzioni pubbliche (legislative, amministrative o giudiziarie) dello Stato o

degli altri enti pubblici e qualunque soggetto (persona fisica o giuridica), anche privato e non necessariamente controllato da un organismo pubblico, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di un pubblico servizio;

- “**Partner**” : controparti contrattuali di GLAYX sia persone fisiche che persone giuridiche (in particolare fornitori, sub-fornitori e *outsourcers*) che forniscono alla Società beni e/o servizi, ovvero soggetti con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (soggetti con cui la Società concluda un’associazione temporanea d’impresa - ATI, *joint venture*, consorzi, ecc.);
- “**Reati**” : i reati ai quali si applica di tempo in tempo la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001;
- “**Regole e Principi Generali**” : le regole ed i principi generali di cui al presente Modello;
- “**Soggetti apicali**” : persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società;
- “**Soggetti subordinati**” : persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedent.

## PARTE SPECIALE

### 1. Principi e regole generali di comportamento

Oltre alle specifiche regole di comportamento che verranno individuate nelle singole Parti Speciali appositamente dedicate a ciascuna categoria di reati, i Destinatari del Modello devono conformare la condotta della propria attività ai seguenti principi:

- **correttezza** della gestione delle operazioni, completezza e trasparenza delle relative informazioni, legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione;
- **imparzialità**, ossia prevenire di favorire alcun gruppo di interesse o singole persone, nonché ogni discriminazione in base ad età, stato di salute, sesso, religione, razza, opinioni politiche e culturali;
- **riservatezza**, ossia mantenere riservati i dati e le informazioni del sistema informativo della fiscalità, nonché tutti gli altri dati, ivi inclusi quelli personali ed aziendali, trattati in esecuzione dell'attività svolta, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

Glax, dal canto suo, si impegna a:

- a. valorizzare le risorse umane, anche attraverso un continuo accrescimento delle competenze tecniche e professionali dei Dipendenti;
- b. assicurare l'integrità fisica e morale dei Dipendenti attraverso, rispettivamente, ambienti di lavoro sicuri e salubri e condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale;
- c. evitare e condannare qualunque forma di molestia e/o violenza, psicologica, morale e sessuale nonché qualsiasi forma di emarginazione e danneggiamento psicologico e/o morale;
- d. operare nella gestione della Società con criteri di economicità ed efficienza per fornire soluzioni e servizi con un elevato rapporto qualità/costo e conseguire una piena soddisfazione degli utenti;
- e. garantire l'allineamento continuo all'evoluzione tecnologica per conseguire i più elevati standard di qualità e dei servizi/prodotti

forniti;

- f. individuare le migliori opportunità offerte dal mercato nazionale e internazionale per realizzare soluzioni/servizi innovativi.

L'azione di Glax è, comunque, sempre e costantemente improntata all'assoluto rispetto della legislazione nazionale, della normativa elaborata e predisposta in seno all'Unione europea, nonché di quella dei Paesi ove eventualmente si troverà ad operare, del presente Modello e delle procedure aziendali. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di Glax potrà giustificare comportamenti contrari.

Glax ritiene che il rispetto delle regole etiche e la trasparenza nella conduzione degli affari costituiscano una condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per perseguire e raggiungere i propri obiettivi, consistenti nella creazione e massimizzazione del valore per gli amministratori, per coloro che prestano attività lavorativa in Glax, per i clienti e per la comunità nel suo complesso. Pertanto, Glax ha promosso la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influenzando su comportamenti che potrebbero sfuggire anche alle procedure di vigilanza.

### **1.1 Rispetto delle leggi**

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane o di quelle del paese in cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro o in cui risiedono.

Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri destinatari a violare le leggi italiane o di un paese estero ove la Società svolge la propria attività od ha comunque interessi diretti o indiretti.

### **1.2 Conflitto di interessi**

I Destinatari del Modello devono valutare prima di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori. Sono esempi, non esaustivi e puramente indicativi, di conflitto d'interesse i seguenti:

- condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti o indiretti (tramite familiari e parenti) con i Fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- curare i rapporti con i Fornitori e svolgere attività personali o tramite

familiari con loro;

- avere interessi privati in altre realtà aziendali potenzialmente in conflitto con gli interessi della Società;
- accettare favori da terzi per favorirli nei rapporti con la Società;
- compiere operazioni sulla scorta di informazioni privilegiate acquisite da un cliente, fornitore o dalla Società.

Chiunque si trovi o ritenga di trovarsi in una potenziale situazione di conflitto di interesse secondo quanto previsto e disciplinato in apposita Policy, è tenuto a darne comunicazione scritta alla Società per le opportune valutazioni.

### **1.3 Riservatezza**

La politica della privacy a cui si attiene la Società nel trattamento dei dati personali (*"Policy Generale di Glax Italia sulla protezione dei dati personali" e documenti ad essa correlati*) è fondata sui seguenti principi:

**PRINCIPIO DI RESPONSABILIZZAZIONE:** il trattamento di dati personali è gestito nel tempo da apposite responsabilità individuate all'interno dell'organizzazione aziendale e nel rispetto di misure tecniche adeguate a garantire la conformità del trattamento stesso;

**PRINCIPIO DI LICEITA', CORRETTEZZA E TRASPARENZA:** i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto delle norme e garantendo la tracciabilità delle informazioni che deve essere posta, in qualsiasi momento, a disposizione dell'interessato;

**PRINCIPIO DI MINIMIZZAZIONE:** i dati personali sono registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; sono pertinenti e non eccedenti le finalità del trattamento; sono conservati per il tempo necessario agli scopi della raccolta.

**PRINCIPIO DI FINALITÀ DELL'UTILIZZO:** le finalità del trattamento dei dati personali sono comunicate agli interessati al momento della raccolta. Eventuali nuovi trattamenti di dati, se estranei agli scopi dichiarati, sono attivati solo previa comunicazione di una nuova informativa all'interessato ed eventuale richiesta di consenso, quando richiesta dalla Legge. In ogni caso i dati personali non sono comunicati a terzi o diffusi senza il preventivo consenso dell'interessato, salvo che la Legge non disponga altrimenti.

**PRINCIPIO DI ESATTEZZA:** i dati personali sono esatti ed aggiornati nel tempo; sono organizzati e conservati in modo che sia data all'interessato la possibilità di sapere quali suoi dati sono stati raccolti e quali memorizzati, nonché controllarne la qualità e richiederne l'eventuale correzione, integrazione, cancellazione per violazione di legge od opposizione al trattamento.

**PRINCIPIO DI LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE:** i dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati.

**PRINCIPIO DI INTEGRITA' E RISERVATEZZA:** i dati personali sono protetti da misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. Tali misure sono aggiornate periodicamente in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del trattamento, controllate costantemente e verificate nel tempo.

#### **1.4 Comunicazioni all'esterno**

Nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute in apposita Policy aziendale, le comunicazioni verso l'esterno devono essere effettuate nel rispetto delle leggi e delle regole professionali.

Nessun Destinatario del Modello può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie o informazioni riservate attinenti le attività aziendali.

#### **1.5 Tutela dei beni aziendali**

Chiunque utilizza beni della Società è tenuto ad operare con diligenza per salvaguardarne l'efficienza e la durata. È vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni stessi.

#### **1.6 Regali e benefici**

Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto della Società né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di società od enti, allo scopo di promuovere e acquisire condizioni di favore per la Società nella conduzione di operazioni.

Nessun Destinatario del Modello può sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per la Società.

Quanto sopra vale nei rapporti con persone, Società o enti pubblici e privati, in Italia e all'Estero.

È inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste – per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità – o con attuazione in forma indiretta – per esempio tramite interposte persone – abbia le stesse finalità di acquisire favori per la Società.

## **PARTE SPECIALE (A)**

### **Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio**

## 1. I singoli reati

(Artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione contemplati agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 ed in particolare:

### **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, dell'Unione Europea, o da altro ente pubblico per uno specifico fine e/o attività, non si proceda all'utilizzo delle somme percepite per tale specifico fine (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato può essere integrato anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato, che non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

### **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)**

Tale fattispecie di reato si realizza nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o non veritieri o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

Ad esempio, si ricadrebbe nella fattispecie in esame se un dipendente, per far ottenere un finanziamento alla Società da cui dipende o ad altra collegata, attesti circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, raggiungendo l'obiettivo di far conseguire alla Società il finanziamento.

In questo caso, contrariamente alla fattispecie di cui al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso effettivo delle erogazioni e/o del finanziamento, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento del conseguimento di tali somme.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla

fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

La Legge n. 3/2019 ha previsto un aumento di pena qualora il reato sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Un trattamento sanzionatorio più rigido è inoltre previsto nell'ipotesi in cui il reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000. Tale ipotesi è stata introdotta per effetto del D. Lgs. n. 75/2020, di attuazione della Direttiva (UE) n. 2017/1371.

### **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione") ha radicalmente ridefinito la figura della concussione che ora risulta scissa in due diverse ipotesi criminose: la "*concussione in senso stretto*" (art. 317 c.p.), che rimane limitata ai soli casi in cui il pubblico ufficiale abbia *costretto* il privato a dare o promettere denaro o altra utilità; e "*l'induzione indebita a dare o promettere utilità*" (di cui al successivo art. 319-*quater*: vedi *infra*), che altro non è in pratica che la precedente ipotesi di concussione mediante *induzione*, rinnovata qui però nel senso di una estensione della punibilità (per quanto con pena assai lieve) al soggetto che subisce l'iniziativa del pubblico ufficiale. Il reato è stato recentemente modificato dalla L.n. 69/2015 che ha aggiunto l'incaricato del pubblico servizio fra coloro che possono commettere il reato.

### **Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 320 c.p.)**

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

L'articolo 318 c.p. è stato modificato dalla c.d. Legge Anticorruzione, la quale ha ridefinito la precedente figura della "*corruzione per atto d'ufficio*" e

successivamente dalla L. n. 69/2015 che ha inasprito la pena edittale nella misura appena descritta.

Dal punto di vista contenutistico, la nuova fattispecie non sembra aver modificato la sostanza della precedente corruzione impropria (così definita per distinguerla da quella propria prevista dall'art. 319 c.p.), limitandosi semmai ad ampliarne l'ambito di applicazione. Può così affermarsi che sotto la nuova fattispecie continuano ad essere ricompresi tutti i casi nei quali si realizza un accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale/incaricato di un pubblico servizio, avente per oggetto la compravendita di atti *conformi ai doveri d'ufficio*: in altri termini, la norma estende la punibilità per corruzione anche ai casi in cui il comportamento del pubblico ufficiale non si è discostato dai propri doveri d'ufficio, ed ha il solo difetto di essere stato retribuito. Questa figura si distingue poi in *antecedente* o *sussequente*, a seconda che l'accordo sia intervenuto prima o dopo il compimento dell'atto stesso.

Il reato si consuma con la ricezione del denaro o della utilità da parte del pubblico ufficiale, o anche con la sola accettazione della promessa. Per quanto concerne la nozione di promessa, si ritiene in prevalenza che essa debba essere ben individuata e suscettibile di attuazione. In caso di impossibilità di adempiere alla promessa, occorre distinguere a seconda che tale impossibilità sia assoluta ed evidente o, viceversa, non evidente: solo nel primo caso non vi sarà corruzione.

Oggetto della retribuzione o dell'accordo criminoso è il mero "esercizio della funzione", con ciò intendendosi qualsiasi comportamento rientrante nelle competenze del pubblico ufficiale. In questo senso, può, come sopra accennato, rilevarsi che la riforma del 2012 ha ampliato l'ambito di applicazione del precedente articolo 318, il quale indicava, con maggiore precisione, quale oggetto dell'accordo criminoso un vero e proprio "atto"; vero è che la giurisprudenza era solita interpretare l'espressione "atto" in modo assai ampio, arrivando, in alcuni casi, a ricomprendervi anche comportamenti non formalizzati in veri e propri provvedimenti amministrativi.

Sta di fatto, comunque, che d'ora in poi, grazie al nuovo tenore letterale dell'art. 318, quest'ultimo dovrà intendersi come riferito ad un qualsiasi comportamento materiale, attivo o omissivo, posto in essere dal pubblico funzionario nell'esercizio delle sue mansioni. Il delitto in esame potrebbe,

dunque, configurarsi laddove ad es. il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio accettasse da un Amministratore o dal responsabile amministrativo promesse o dazione di utilità, per affrettare e/o agevolare, nell'interesse della Società, il compimento di un atto dovuto.

Con riferimento al precedente 318 (ma il rilievo è applicabile anche alla nuova formulazione), è stato ulteriormente precisato che il comportamento non necessariamente debba rientrare nella competenza specifica del funzionario o dell'impiegato, essendo sufficiente che esso rientri nella competenza generica dell'ufficio al quale quel funzionario o impiegato appartiene, e dunque anche se si tratta di comportamento c.d. "fuori mansionario". In altri termini, è sufficiente che l'agente si trovi per ragioni del suo ufficio nella possibilità di compiere l'atto criminoso per il quale ha accettato l'utilità o la promessa e/o di influire positivamente su di esso.

Circa la forma e la prova dell'accordo, la giurisprudenza ritiene non necessaria una forma specifica, né la prova di un circostanziato accordo, localizzato nel tempo e nello spazio: l'accordo può infatti essere ben desunto dall'insieme delle modalità dei fatti accertati nel processo.

Un ultimo rilievo appare doveroso. Secondo la vecchia formulazione dell'art. 318, l'utilità ricevuta o promessa al pubblico ufficiale doveva avere i caratteri della *retribuzione*, doveva cioè essere proporzionata al vantaggio che il privato avrebbe ricavato dal compimento dell'atto. Rifacendosi a questa espressione, la giurisprudenza prevalente era solita escludere dalla punibilità le c.d. *regalie*, ossia i piccoli donativi ed i modesti omaggi di cortesia o di onorificenza, tutte quelle volte in cui detti doni apparissero manifestamente sproporzionati rispetto agli effetti prodotti dal comportamento del pubblico ufficiale. Nel nuovo 318, la parola "retribuzione", è scomparsa, ragion per cui la soluzione dei casi delle c.d. *regalie* sembrerebbe piuttosto incerta, anche se appare assai improbabile che, per casi di così modesta entità, il legislatore abbia inteso introdurre un principio di punibilità già in passato pressoché unanimemente escluso. Tuttavia, in attesa che si formi giurisprudenza sul punto, è bene osservare particolare cautela, cercando, ove possibile, e nei casi in cui il valore del gadget non sia manifestamente ed incontestabilmente irrisorio, di astenersi da tali comportamenti.

*Oggetto della promessa o della dazione sono il denaro o altra utilità.*

La nozione di denaro comprende le carte monete, le monete metalliche, italiane o straniere, i biglietti di Stato e di banca aventi corso legale.

La nozione di utilità viene interpretata in termini assai ampi, facendovi rientrare qualunque bene o prestazione che rappresenti un vantaggio per il pubblico funzionario. Rientrano, quindi, anche le prestazioni sessuali.

Il dolo è l'elemento soggettivo richiesto dalla norma.

Il delitto si consuma nel luogo e nel momento in cui interviene l'accordo, ossia allorché il pubblico funzionario accetta la retribuzione o la promessa, non richiedendosi che la promessa sia eseguita o che il denaro sia consegnato.

Nel caso in cui alla promessa segua poi l'effettiva dazione del denaro, è controversa l'individuazione del momento consumativo. Secondo la giurisprudenza prevalente, il momento consumativo si sposterebbe nel tempo e nel luogo in cui la retribuzione è ricevuta.

Nella corruzione impropria antecedente, per la consumazione del reato, non si esige che l'atto d'ufficio, per il quale la retribuzione è stata data o promessa venga poi effettivamente compiuto.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

**La L. n. 69/2015 ha inasprito la pena edittale** nella misura appena descritta.

### Commento

Per integrare il delitto di corruzione propria è necessaria la condotta di due soggetti: da un lato il pubblico ufficiale o, per il disposto dell'art. 320 c.p., l'incaricato di un pubblico servizio e, dall'altro, il corruttore, soggetto privato estraneo alla P.A.

La corruzione propria integra, come del resto la corruzione impropria, un reato a concorso necessario, in cui la condotta del corruttore deve incontrare necessariamente quella del corrotto (e viceversa).

L'analisi delle condotte non crea particolari problemi: alla promessa e alla dazione del denaro o altra utilità corrispondono l'accettazione e/o la ricezione.

Più in particolare la condotta incriminata, nell'ipotesi di corruzione propria antecedente, consiste per il pubblico impiegato nel ricevere per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero nell'accettarne la promessa al fine di compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio o al fine di omettere o ritardare detto atto; per il privato consiste nel dare o promettere il denaro o altre utilità a tal fine. Nel caso di corruzione propria susseguente, invece, è necessario che il pubblico ufficiale riceva il denaro o l'altra utilità dopo il compimento della sua attività antiggiuridica: il solo fatto di accettare la promessa del denaro per un atto illegittimo già compiuto non configura il delitto di corruzione.

Un tale delitto potrebbe ad esempio configurarsi nell'ipotesi in cui un funzionario preposto al rilascio di un'autorizzazione all'esercizio di un'attività, a fronte di promesse o dazioni di utilità da parte dell'Amministratore di una società, rilasci a quest'ultima un'autorizzazione che, in base alla legge o a disposizioni interne al suo ufficio, non avrebbe potuto concedere.

Per le nozioni di ricezione, promessa e dazione, giova qui ricordare che la condotta di "dare" nonché "ricevere" implica il trasferimento del denaro o dell'utilità; viceversa "promettere" nonché "accettare" la promessa riguardano una prestazione futura.

La retribuzione può essere ricevuta dal pubblico ufficiale per sé o per un terzo. Terzo può essere tanto un privato quanto un soggetto pubblico al di fuori dell'ente per il quale la persona o le persone fisiche – suoi organi – agiscono.

Il compenso (denaro o altra utilità) deve essere dato o promesso per uno di questi scopi: a) omettere o ritardare un atto dell'ufficio; b) compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Secondo la giurisprudenza prevalente la nozione di "atto contrario ai doveri di ufficio" abbraccia qualsiasi condotta posta in essere dal pubblico impiegato nell'esercizio delle sue funzioni in contrasto con qualsivoglia norma giuridica, ovvero con il buon uso del potere discrezionale conferito alla P.A.

Sarebbero così da considerare atti contrari ai doveri di ufficio non solo quelli illeciti o illegittimi ma anche quelli che, seppur formalmente regolari, sono però inosservanti dei doveri (fedeltà, obbedienza, segretezza, vigilanza, ecc.) che traggono fondamento sia da norme primarie che da norme secondarie, interne o istruzioni di servizio, dettate al fine di assicurare e promuovere il più corretto svolgimento della P.A.

Oggetto materiale della condotta è il denaro o altra utilità. Per il significato dei due termini, si rinvia al commento svolto all'art. 318 c.p.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo. Nel caso di corruzione propria antecedente il dolo è senz'altro specifico richiedendosi nell'agente il fine di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o di omettere o ritardare l'atto di ufficio.

Nella corruzione propria susseguente il dolo sarà, invece, generico e consistente nella rappresentazione e volontà, rispettivamente di accettare e di dare la retribuzione per l'atto contrario già compiuto.

Il delitto di corruzione deve ritenersi consumato nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal pubblico funzionario la promessa di denaro o l'altra utilità oppure, in difetto di promessa, nel momento in cui si verifica la dazione.

La pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

**La L. n. 69/2015 ha inasprito la pena edittale** nella misura appena descritta.

Commento

Tale fattispecie si realizza nel caso in cui i fatti che integrano corruzione siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Questa condotta è ipotizzabile nel caso in cui la Società sia implicata in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere per sé un vantaggio, corrompa un funzionario pubblico (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Potrebbe accadere, ad esempio, che si corrompa un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppure fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i termini di decadenza dei codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

Oltre al pubblico ufficiale e al privato, nella corruzione in atti giudiziari v'è la presenza di un altro soggetto, ossia la parte del processo civile, penale o amministrativo, la quale non si identifica con il corruttore quando l'eventuale azione delittuosa di GLAYX sia diretta a danneggiarlo.

Parte può essere qualsiasi persona fisica (o anche giuridica) contro cui sia stata promossa un'azione giudiziale o che abbia proposto lei stessa.

La condotta può assumere le forme della corruzione propria o di quella impropria realizzate, in ogni caso, per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Non si richiede che il processo sia in corso: l'atto, infatti, può essere in connessione funzionale con esso anche se non è ancora iniziato.

Anche se nel testo non compare l'espressione "retribuzione", è indubbio che il rinvio normativo ai fatti di corruzione propria e impropria impone di estendere al delitto in esame tutti i requisiti di queste due forme di corruzione.

In ordine all'individuazione dell'atto, oggetto dell'accordo, vale quanto osservato sub art. 318 c.p. (corruzione impropria).

Il delitto si configura a titolo di dolo specifico, costituito dal fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Analogamente alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p., il reato previsto al primo comma si consuma nel momento e nel luogo in cui viene concluso il *pactum sceleris*. Non è necessario che il favore o il danno della parte si realizzi in concreto, neanche sotto forma di condanna.

L'ipotesi di cui al secondo comma, invece, richiede anche che sia stata effettivamente inflitta un'ingiusta condanna.

Per ingiusta condanna si ritiene che debba trattarsi di una sentenza definitiva e irrevocabile di condanna.

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319- *bis*, nell'art. 319-*ter* e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Tale articolo si limita ad estendere al corruttore privato le pene già previste dagli artt. 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter* e 320 c.p. per i soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio.

#### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319 c.p.

#### **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo,

denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

**La L. n. 69/2015 ha inasprito la pena edittale** nella misura appena descritta.

Questo reato altro non è, in pratica, che la precedente ipotesi di concussione (art. 317 c.p.) mediante *induzione*, rinnovata, però, nel senso di una estensione della punibilità (per quanto con pena assai lieve: (reclusione fino a tre anni) al soggetto che subisce l'iniziativa del pubblico ufficiale. Si tratta di una innovazione che fa molto discutere perché finisce col creare problemi di coordinamento con la figura della corruzione. Delle due l'una: o il privato è complice, ed allora non si capisce perché il fatto non è punibile a titolo di corruzione; oppure (come si riteneva sotto la vigenza della precedente figura della concussione mediante induzione) il privato è vittima di un atto di vessazione e dunque non si spiega perché egli debba essere punito.

Sta di fatto, che la distinzione fra questa figura e le varie ipotesi di corruzione in senso stretto rimane comunque rilevante, se non altro perché la pena prevista, sia per il privato autore materiale che per l'ente, è in questi casi di gran lunga inferiore a quella prevista per le ipotesi in cui essi debbano rispondere di corruzione. Da questo punto di vista, data l'identità strutturale fra la nuova figura e la precedente concussione per induzione, ben può ancora assumersi a criterio differenziante quanto elaborato dalla giurisprudenza formatasi in precedenza. Tale criterio è rappresentato dalla teoria del *metus publicae potestatis*, che fa leva invece sul modo con il quale si determina la volontà del privato di 'dare o promettere'. Secondo questa impostazione, per distinguere il reato di concussione da quello di corruzione non deve aversi riguardo al soggetto che prende l'iniziativa ma unicamente alla sussistenza o meno, nel privato, di uno stato di soggezione (per l'appunto, il *metus publicae potestatis*) che ne abbia viziato a monte il libero arbitrio costringendolo 'a scendere a patti' col p.u./i.p.s.: per cui, vi è concussione -si dice- quando la posizione di preminenza prevaricatrice del p.u./i.p.s. abbia creato uno stato di timore tale da escludere la libera determinazione della volontà del privato, vi è invece corruzione -si dice ancora- tutte quelle volte in cui il privato ed il p.u./i.p.s. hanno trattato su posizioni di fatto paritetiche e la dazione o la promessa del primo nei

confronti del secondo è stata pertanto determinata da una pura, libera valutazione di convenienza.

Ma come si capisce se il privato ha agito per effetto del timore reverenziale o per mera convenienza da vero e proprio corruttore? Due, in particolare, i criteri alternativi cui la giurisprudenza è a tal fine oramai costantemente solita far ricorso.

Il primo è rappresentato dalla idoneità del ruolo e dei poteri di cui il p.u./i.p.s. è titolare ad incutere soggezione nel cittadino utente della P.A.

Il secondo criterio è invece definibile come della elusione del danno ingiusto (*certat de damno vitando*): è sicuramente in uno stato di soggezione psicologica (e dunque concusso) chi, dalla dazione o promessa di denaro o altra utilità al p.u./i.p.s., ha ricavato un vantaggio al quale avrebbe potuto legittimamente aspirare anche senza l'intervento del soggetto pubblico, ed a cui, di converso, senza l'accordo indebito col p.u./i.p.s., sarebbe stato costretto a rinunciare [così ad es. nel caso di chi paghi una 'tangente' per non essere escluso da una 'lista fornitori' che l'assessore appena insediatosi intende 'aggiornare' inserendovi imprenditori più vicini al proprio partito di appartenenza]; è invece libero contraente (e dunque corruttore) chi ha agito per acquisire un'utilità rispetto alla quale non poteva vantare alcun diritto né legittima aspettativa e che dunque è mosso solo dal proprio, esclusivo interesse ad acquisire un 'primato' nell'accesso alla macchina amministrativa rispetto alla generalità degli altri cittadini [così, a voler continuare con l'esempio precedente, è sicuramente corruttore e non concusso l'imprenditore che, per accedere a alla 'lista fornitori' di cui sopra, dia o prometta denaro all'assessore di turno perché la scelta dei fornitori avvenga non per gara pubblica ma per affidamento diretto.

In ogni caso, della nuova figura non si può che prendere atto, lasciando che siano dottrina e giurisprudenza a chiarirne gli esatti contorni. Nelle more appare ragionevole estendere anche a questa figura le procedure cautelari già vigenti con riferimento alla corruzione vera e propria.

**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di**

**funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.)**

Questo articolo prevede che le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Per quanto, invece, riguarda le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, esse si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito

di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

**Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co. 2 n. 1 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto per sé o altri, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti concessi dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

**Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Il reato di frode informatica si avvicina al reato di truffa, dal quale si differenzia tra l'altro perché l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema ovvero dati informatici attraverso la loro manipolazione.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un

finanziamento, venga violato il sistema informatico dell'Ente erogatore al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

**Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) (1)**

*(1) Tale disposizione è stata aggiunta dall'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190, in ossequio a quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, cosiddetta "Convenzione di Merida", ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 e soprattutto alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), ratificata dall'Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110.*

Tale ipotesi di reato è diretta a tutelare la P.A. dal mercimonio diretto o indiretto delle pubbliche funzioni in una fase prodromica.

Infatti, chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter (*vengono perseguite le condotte prodromiche ai successivi accordi corruttivi. La clausola di esclusione esclude appunto un possibile concorso tra questi e le fattispecie in esame*) e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322- bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita (*tale disposizione è stata modificata dall'art. 1 comma 1 lett. t) della L. 9 gennaio 2019 n. 3. La norma, introdotta con L. n. 190/2012, è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore*).

Il bene giuridico tutelato è il prestigio della pubblica amministrazione.

Il nuovo reato punisce le condotte prodromiche rispetto alla più grave corruzione.

Il delitto in esame presuppone un accordo tra due soggetti al quale il

pubblico agente rimane però estraneo. Ove infatti anche costui venisse coinvolto nell'accordo, risulterebbero integrate a carico di tutti i tre soggetti le più gravi fattispecie di corruzione.

Le due fattispecie disciplinate dal primo comma si differenziano in base al destinatario del denaro o del vantaggio patrimoniale, nel primo caso il denaro o l'utilità sono il corrispettivo per l'attività del mediatore effettiva o simulata, mentre nel secondo caso sono prospettate come corrispettivo da consegnare per l'attività del funzionario pubblico.

Ad ogni modo, in entrambi i casi è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, alludendo ad una attività già compiuta o da compiersi.

A differenza del delitto di millantato credito (art. 346), il traffico di influenze postula una situazione fattuale nella quale la relazione sia esistente, al pari di una qualche capacità di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale.

Data la forte anticipazione di tutela, la disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, visto che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della somma di danaro o altra utilità per retribuire il pubblico agente.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di ottenere la remunerazione o la promessa in cambio dell'attività di intermediazione svolta o da svolgere, non rilevando l'effettiva condotta illecita del pubblico ufficiale corrotto.

### **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Tale norma è stata introdotta dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto l'attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale). Il reato in questione punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi da esso derivante.

Il delitto è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione, ma anche di un contratto di appalto dal momento che la norma punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione

del contratto conforme agli obblighi assunti. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la dolosa in esecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, nell'esecuzione di un contratto di pubbliche forniture, venga consegnata una auto differente da quella originariamente pattuita e di valore inferiore.

**Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898)**

Con l'approvazione del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto l'attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) è stato introdotto tra i reati rilevanti ai sensi dell'art. 24 del Decreto anche il reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Il reato si configura qualora, attraverso l'esposizione di dati o notizie falsi, vengano indebitamente conseguiti aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni che siano, totalmente o parzialmente, a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Alle erogazioni sono inoltre equiparate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria, nonché le erogazioni poste a carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

**Peculato (art. 314, co. 1, c.p.)**

Tale norma è stata introdotta dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto l'attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale). Il reato si configura nel momento in cui un PU o un IPS, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

In particolare, ai fini della responsabilità di cui al D. Lgs 231/01 il reato rileva se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Costituendo il peculato un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un pu o ips, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

### **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

Tale norma è stata introdotta dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto l'attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale). Il reato si configura nel momento in cui un pu o ips, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità.

In particolare, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, il reato rileva se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Costituendo il peculato un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

### **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

Tale norma è stata introdotta dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto l'attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale). Tale norma sanziona il pu o ips che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Costituendo l'abuso di ufficio un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un pu o ips ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

## **2. Cosa s'intende per "Pubblica Amministrazione"**

Per "Pubblica Amministrazione", s'intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica", un "pubblico

servizio” o “servizio di pubblica necessità”.

Per “funzione pubblica” si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (Stato, Regioni, ecc.), amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. - membri delle Authorities, dell’Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.) e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia, quali curatori fallimentari, ecc.).

Per “pubblico servizio” si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Ente Fieristico ecc.).

Per “servizio di pubblica necessità” si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (avvocato, notaio, medico, farmacista, ecc.), nel momento in cui il pubblico è per legge tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte da privati, che presuppongono un’autorizzazione amministrativa (rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc.).

Per completezza si riportano integralmente gli artt. 357, 358 e 359 c.p., dove ritroviamo le definizioni di “pubblico ufficiale”, di “incaricato di pubblico servizio” e di “persone esercenti un servizio di pubblica necessità”.

#### **Art. 357 c.p. - Nozione del pubblico ufficiale**

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

#### **Art. 358 c.p. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio**

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della

pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

**Art. 359 c.p. - Nozione della persona esercente un servizio di pubblica necessità**

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

\* \* \*

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo quali: Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Banca d'Italia; Consob; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Agenzia delle Entrate; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Ordini e Collegi Professionali;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Borsa Italiana S.p.A.;

- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR; INAIL; INPDAL; INPDAP; ISTAT; ENASARCO;
- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Ulteriori elencazioni aggiuntive sono fornite dall'ISTAT presso il sito <https://www.istat.it/it/archivio/190748>

Ciò premesso, sulla base della dottrina e della giurisprudenza, è possibile dedurre alcuni indicatori del carattere pubblicistico dell'ente, anche quando sono società di diritto privato e/o a partecipazione pubblica. In particolare, si considera elemento indicativo di una natura pubblica dell'ente:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori od altri poteri speciali da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- (c) contribuzioni ed apporti finanziari da parte di una Pubblica Amministrazione;
- (d) la presenza di un interesse pubblico in seno all'attività economica.

In conclusione, l'elemento discriminante effettivo per valutare se un soggetto riveste o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" non è tanto rappresentato dalla natura giuridica dell'ente, ma quanto dalle funzioni ed attività effettivamente svolte dall'ente, ed in particolare se essi costituiscono una tutela di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale della collettività, come ad esempio, la tutela dei diritti dell'individuo costituzionalmente protetti (sicurezza, sanità, istruzione, etc.).

### **3. Funzione della Parte Speciale (A)**

La presente PARTE SPECIALE si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come meglio definiti nella PARTE GENERALE, coinvolti nelle Attività Sensibili.

Obiettivo della presente PARTE SPECIALE è che tutti i Destinatari del Modello, come sopra individuati, mantengano nei rapporti con la P.A. condotte conformi alle regole ed ai principi di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Per questo motivo verranno individuati:

- a) le aree e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;

- b) i principi fondamentali di riferimento relativi alle procedure aziendali che devono essere osservati ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'OdV e dei Responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano.

Si rammenta che il sistema dei valori di Glax ovvero l'insieme dei principi generali di contenuto etico-morale, è espresso nel Codice di Condotta, adottati dal Consiglio di Amministrazione unitamente al presente Modello. Il Codice di Condotta è messo a disposizione di tutto il personale Glax ed è diffuso ai relativi Destinatari mediante ogni strumento utile allo scopo (sito Intranet, sito Internet, @Glax, clausole contrattuali ad hoc, note informative, ecc.).

#### 4. Le Attività Sensibili

Le fattispecie di reato indicate sub § 1 presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività che implicano l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Tenuto conto della molteplicità di rapporti che Glax intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche o con soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio – relativamente ai quali ogni Dipendente di Glax si deve attenere a principi e regole di comportamento declinati non solo nel Codice di Condotta e nel Codice di Comportamento *Antitrust*, ma anche in apposite Policies sulla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in materia di anti-corrruzione e in materia di prevenzione, individuazione e gestione delle frodi - le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede di identificazione delle Attività Sensibili, sono le seguenti:

- gestione di attività di progettazione, fornitura, realizzazione di impianti di efficienza energetica tramite bandi di gara, inviti a gara, ordini attuativi di Convenzioni e procedure extra-gara; inclusa la fase esecutiva del contratto
- vendita di servizi di efficienza energetica, inclusa la fornitura as-a-service o vendita diretta della piattaforma di cui Glax è proprietaria e che viene utilizzata per la gestione attiva degli asset energetici già presenti (o da progettare e realizzare)
- richiesta di autorizzazioni, concessioni e licenze alla PA;
- rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- rapporti con la PA per gli adempimenti tributari, anche tramite soggetti terzi;
- rapporti con la PA per gli adempimenti previsti dalla legge relativamente all'amministrazione del personale, anche tramite soggetti terzi;
- richiesta di contributi di natura pubblica alla PA per lo svolgimento di attività formativa e per lo svolgimento di attività di investimento aziendale, anche tramite soggetti terzi;
- gestione dei rapporti con soggetti identificati come PEP (Persone Politicamente Esposte) siano essi Clienti o persone fisiche correlate a Clienti o ancora Partner, Consulenti o Dipendenti;
- gestione del personale (reclutamento, selezione, valutazione ed incentivazione), anche tramite soggetti terzi;

- gestione delle attività di marketing, mediante sponsorizzazioni ed eventi esterni, contributi, donazioni e borse di studio, collaborazioni con enti pubblici per lo sviluppo di nuove iniziative, inviti ad eventi;
- gestione dei flussi finanziari;
- selezione del fornitore e stipula del contratto per l'acquisto di beni e/o servizi, incluse le consulenze;
- gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza

La mappa delle suddette attività a rischio e dei presidi di controllo ad esse relative è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione unitamente al Modello ed ai suoi aggiornamenti, previo parere conforme dell'Organismo di Vigilanza.

## 5. Regole generali

### 5.1 Il sistema organizzativo generale

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- (i) separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. separazione delle funzioni);
- (ii) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità");
- (iii) adeguato livello di formalizzazione.

In particolare:

- sono regolati con criteri vincolanti i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali, i processi di approvvigionamento, i processi di affidamento degli incarichi, la gestione del primo contatto e delle attività commerciali con Clienti appartenenti alla P.A., le vendite del parco auto usato, la gestione dei rapporti istituzionali o occasionali con soggetti della P.A.;
- l'organigramma aziendale e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali sono definite chiaramente e precisamente mediante apposite comunicazioni interne, rese disponibili a tutti i Dipendenti;
- sono segregate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività:
  - i. di selezione dei Fornitori in senso ampio, di fruizione di beni e servizi,
  - ii. di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive) all'atto della predisposizione/ricevimento delle fatture,
  - iii. di gestione delle spese di rappresentanza e degli omaggi e le altre

attività a rischio di reato.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, sono inoltre rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione di Glax, nonché, in generale, la normativa applicabile.

#### **5.1.1. Il sistema di deleghe e procure**

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei Reati e consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano sempre individuati. Essi sono fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

Si intende per "delega" l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

Il sistema di conferimento dei poteri all'interno di Glax, della verifica dell'esercizio dei medesimi nonché della loro cessazione è disciplinato in apposita Procedura aziendale.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi deve essere associato un documento interno che ne descriva il relativo potere di gestione;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- c) ciascuna delega definisce in modo specifico ed univoco i poteri del delegato, precisandone i limiti;
- d) il delegato è dotato di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- e) la procura prevede esplicitamente i casi di decadenza dai poteri

conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, licenziamento, ecc.);

- f) le deleghe e le procure sono tempestivamente aggiornate in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

### 5.1.2. Principi generali di comportamento

Gli Organi Sociali, l'Organismo di Vigilanza e i Dipendenti di Glax - in via diretta - ed i Clienti, i Consulenti, gli Intermediari e i *Partner* - in forza di apposite clausole contrattuali - sono tenuti alla:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- violare i principi e le regole previste nel Codice di Condotta, nel Codice di Comportamento *Antitrust* e nella presente PARTE SPECIALE.

Più in particolare, è fatto divieto, anche in forma di promessa o di tentativo, di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici;

- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dall'apposita Procedura in vigore (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, tale da poter influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio ad Glax. Gli omaggi consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte degli organi preposti ai controlli, ivi compreso l'OdV;
- c) intrattenere o proporre rapporti commerciali con funzionari o rappresentanti della P.A., i quali, nella gestione della trattativa o del rapporto, manifestino un comportamento scorretto o comunque anomalo rispetto ai propri doveri d'ufficio ovvero agli usi o alle consuetudini ammessi nei rapporti con il pubblico, ingenerando così il sospetto di un atteggiamento finalizzato al mercimonio della propria funzione;
- d) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- e) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti, degli Intermediari e dei *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia e, comunque, nei limiti di quanto previsto nella relativa Policy;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;

- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- i) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

Per le operazioni riguardanti i rapporti, attività istituzionali e pubbliche relazioni con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, nazionali ed esteri, anche tramite soggetti terzi (ad es. associazioni di categoria), valgono le seguenti regole di condotta per incontri rilevanti che non siano a scopo meramente consultivo o informativo:

- è opportuna e raccomandata la partecipazione di almeno due rappresentanti della Società, scelti in base a valutazioni che tengano in considerazione le finalità e l'oggetto dell'incontro;
- si provveda alla rendicontazione dell'incontro con il rappresentante della PA attraverso la compilazione di un registro, con l'indicazione del soggetto incontrato, dell'oggetto dell'incontro e di ogni altra informazione rilevante;
- la documentazione deve essere conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Di seguito sono esposti i principi di riferimento relativi alle Procedure aziendali, volti alla prevenzione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio.

## **6. Procedure aziendali di attuazione dei principi**

In attuazione dei precetti elencati al precedente punto §5.1.2., oltre alle regole e principi generali già contenuti nella PARTE GENERALE del presente Modello, vanno osservate le rispettive procedure.

## **7. I controlli dell'OdV**

Si ricorda che, fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua comunque controlli periodici a campione sulle attività effettuate nell'ambito delle Attività Sensibili relativi ai rapporti con la P.A.; a tal fine, allo stesso OdV va garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante (sul punto, si rinvia alla PARTE GENERALE).

## **PARTE SPECIALE (B)**

### I Reati societari

## 1. I singoli reati

(Art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001, all'art. 25-ter c.p. così come modificato **dalla Legge n. 69/2015, che ha riscritto le figure del c.d. falso in bilancio (art. 2621 c.c.) e delle false comunicazioni delle società quotate (art. 2622 c.c.), ed ha introdotto l'art. 2621 bis c.c.**

### **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

### **Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

### **False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.)**

Gli amministratori, i preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

#### **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c. - art. abrogato)**

#### **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

### **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che, qualora il capitale sociale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c. modificato dal D. Lgs. n. 38/17)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli Amministratori, i preposti alla redazione dei documenti contabili societari, e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

**Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c. introdotto dal D. Lgs. n. 38/17)**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli Amministratori, ai preposti alla redazione dei documenti contabili societari e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli Amministratori, ai preposti alla redazione dei documenti contabili societari e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

**Commento**

Il decreto legislativo n. 38/2017 che ha modificato l'art. 2635 c.c. ed introdotto il nuovo art. 2635 bis c.c. che è finalizzato all'attuazione della decisione-quadro del Consiglio 2003/568/GAI in materia di corruzione nel settore privato, in ossequio alla delega contenuta nell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015).

La necessità di provvedere all'attuazione della decisione-quadro in esame nasce dall'esigenza, più volte evidenziata dalla Commissione europea, di conformarsi ai principi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dall'Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110, che prevedono l'introduzione rispettivamente delle fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato, richiamate nei lavori della Commissione Greco sulla corruzione.

In particolare, il primo comma relativo alla corruzione passiva, nella nuova formulazione, include tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, in coerenza con il principio generale in materia di reati societari, di cui all'articolo 2639 del codice civile, relativo all'estensione

delle qualifiche soggettive al soggetto qualificato dalla giurisprudenza come “amministratore di fatto”. Il terzo comma, relativo all’ipotesi speculare della corruzione attiva, prevede la punibilità allo stesso titolo del soggetto “estraneo”, ovvero di colui che offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, riguardante quest’ultimo l’ipotesi in cui il fatto sia commesso da chi è soggetto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al primo comma. Indicato il soggetto attivo in chiunque (extraneus) «anche per interposta persona», il legislatore criminalizza l’offerta, la promessa o la dazione di danaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.

Vengono ulteriormente ampliate, in ossequio ai principi di delega, le condotte attraverso cui si perviene all’accordo corruttivo, includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del danaro o altra utilità non dovuti da parte del soggetto “intraneo”, qualora ad essa segua la conclusione dell’accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo, altresì, la fattispecie di corruzione attiva all’offerta delle utilità non dovute da parte dell’estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto “intraneo”. Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell’ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona, che dà luogo, ai sensi dell’articolo 110 del codice penale, anche alla responsabilità dell’intermediario medesimo.

Si segnala, inoltre, che, in attuazione della delega e in ossequio alla nozione allargata di “persona giuridica” contenuta nella decisione quadro, relativa a qualsiasi soggetto giuridico collettivo di natura privata, nella riformulazione della fattispecie incriminatrice si fa riferimento all’appartenenza del “intraneo” a “società o enti privati”.

La finalità di entrambe le condotte, attiva e passiva, viene individuata nel compimento o nell’omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà posti a carico dell’intraneo”, con esclusione della fattispecie di corruzione impropria, ovvero finalizzata al compimento di atti del proprio ufficio.

Infine, viene modificato il sesto comma dell’art. 2635 del codice civile, mediante l’aggiunta delle parole “o offerte”, all’espressione “utilità date o promesse”, al mero fine di coordinare il sesto comma relativo alla confisca, come introdotto dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, attuativo della direttiva n. 2014/42, con la nuova configurazione della fattispecie incriminatrice.

L'articolo 2635 *bis* del codice civile, invece, prevede la fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati, sia dal lato attivo (primo comma), che dal lato passivo (secondo comma). In particolare, il primo comma sanziona chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un soggetto "intraneo", affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il secondo comma prevede la punibilità del "intraneo", che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Per evidenti ragioni di proporzionalità, la pena prevista per l'ipotesi base deve essere ridotta di un terzo. Si procede anche in questo caso a querela della persona offesa.

#### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

#### **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

#### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

### Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'articolo 2391 primo comma c.c., da parte di amministratori o componenti di Consiglio di Gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di citato Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

## **2. Funzione della Parte Speciale (B)**

La presente PARTE SPECIALE si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella PARTE GENERALE, coinvolti nelle Attività Sensibili

Obiettivo della presente PARTE SPECIALE è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa PARTE SPECIALE al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente PARTE SPECIALE ha lo scopo di:

1. illustrare i principi fondamentali che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello e che devono ispirare la predisposizione delle procedure aziendali;
2. fornire all'OdV, e ai Responsabili delle altre Direzioni e Funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, i principi di riferimento ai quali informare le proprie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

### **3. Le Attività Sensibili**

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati societari, già esposte nella PARTE GENERALE del Modello, che Glax ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- predisposizione delle comunicazioni a Soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione a terzi, da parte di quest'ultima, di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Glax;
- gestione e comunicazione di notizie/dati diretti alla società e suscettibili di confluire in comunicazioni diverse;
- acquisto e vendita di beni e servizi fra società;
- con specifico riferimento alla corruzione tra privati: attività premiali per i clienti (ad es. commercial margin, bonus schemes etc.), rapporti con la concorrenza, attività relative alla gestione del contenzioso.

### **4. Regole generali**

#### **4.1. Il sistema organizzativo**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo § 4.2 i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- a. le procedure e le policies aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- b. il Codice di Condotta;
- c. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, e controllo di gestione di Glax;
- d. in generale, la normativa applicabile.

#### **4.2. Principi generali di comportamento**

La presente PARTE SPECIALE prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE SPECIALE.

La presente PARTE SPECIALE comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli eventuali strumenti finanziari che Glax potrà emettere, necessarie per consentire ai beneficiari di tali strumenti di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sui suoi strumenti finanziari e relativi diritti;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di azioni o strumenti finanziari della Società;
5. mantenere nei confronti delle società concorrenti un comportamento ispirato a lealtà e correttezza, astenendosi, in particolare, da condotte volte a pregiudicare dette società attraverso l'offerta di regalie o la prospettazione di vantaggi a loro rappresentanti in cambio di comportamenti infedeli o illeciti;
6. mantenere, nel caso di contemporaneo incarico presso altra società, un atteggiamento rispettoso, in entrambe le posizioni, dell'obbligo di fedeltà,

astenersi, in particolare, dal porre in essere atti che, per avvantaggiare l'una, danneggino l'altra o che, comunque, palesino un potenziale conflitto di interessi;

7. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:
  - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Glax;
  - b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Glax;
- con riferimento al precedente punto 2:
  - c) alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione di eventuali prospetti informativi;
  - d) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Glax e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli eventuali strumenti finanziari che Glax potrà emettere e i relativi diritti;
- con riferimento al precedente punto 3:
  - e) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
  - f) ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
  - g) acquistare o sottoscrivere azioni proprie o di società controllanti fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;

- h) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- i) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- con riferimento al precedente punto 4:
  - j) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte di eventuali società di revisione;
  - k) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- con riferimento al precedente punto 5:
  - l) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto eventuali strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- con riferimento al precedente punto 6:
  - m) assumere incarichi presso terzi in palese conflitto d'interessi con quelli della Società;
  - n) conferire incarichi/stipulare contratti di fornitura/stipulare contratti di lavoro con amministratori/dirigenti parenti entro il quarto grado di apicali di società concorrenti.  
  
Inoltre, nei contratti con gli Intermediari è prevista la clausola ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di sentenza anche non definitiva per i reati di cui agli artt.li 2635 e 2635 bis c.c.
- con riferimento al precedente punto 7:
  - o) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi.

## 5. Procedure aziendali di attuazione dei principi

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente § 4, devono rispettarsi i principi generali contenuti nella PARTE GENERALE del presente Modello, le seguenti regole.

### 5.1. Predisposizione delle comunicazioni ai Soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (in particolare, bilancio d'esercizio corredato dalla relazione sulla gestione)

Nel redigere i documenti riportati in epigrafe vanno rispettate le disposizioni di apposita Procedura nonché le seguenti regole:

- i dati e le informazioni vanno forniti alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- va verificata la correttezza delle fatture "passive" e della conformità delle stesse alle norme di legge;
- vanno preventivamente effettuate e formalizzate le riconciliazioni relative alle operazioni bancarie, anche effettuate attraverso le Poste Italiane o istituti esteri;
- sono definite le tipologie di spese promozionali e di rappresentanza ammesse, i limiti di importo e le necessarie autorizzazioni.

Inoltre,

- va garantita la separazione dell'attività di elaborazione dei dati statistici dall'attività di utilizzazione di tali dati nella determinazione del valore dei fondi rischi (es. fondo rischi per assicurazioni, fondo spese future per manutenzioni, ecc.);
- va garantita la tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione (i) della bozza del bilancio, con un congruo

anticipo rispetto alla riunione del Consiglio per l'approvazione dello stesso, certificando documentalmente l'avvenuta consegna di tale bozza, nonché (ii) del giudizio sul bilancio - o attestazione similare, sufficientemente chiara ed analitica - da parte della Società di revisione;

- è fatto obbligo di comunicazione sistematica all'OdV (i) di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire diverso da quello concernente la revisione del bilancio;

## **5.2. Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione a terzi, da parte di quest'ultima, in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Glax**

Nei rapporti tra Glax e la società di revisione contabile sono adottati i seguenti presidi:

- gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, possono essere attribuiti alla società di revisione, o alle società o entità professionali facenti parte del medesimo *network* della società di revisione, solo previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- dovranno essere forniti, con spirito collaborativo e con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dalla società di revisione e attinenti il loro incarico.

## **5.3. Operazioni relative al capitale sociale**

Tutte le operazioni sul capitale sociale di Glax, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili.

## **5.4. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere**

A fianco dei principi generali di Corporate Governance nonché al rispetto delle Policies aziendali, si illustrano di seguito i seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale tenuto ed organizzato dalla Direzione Human Resources rilevante sulle regole di *Corporate Governance* e sui reati societari;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria;
- definizione di un sistema formalizzato di collegamento fra le risorse umane, gli

incarichi ricoperti e il profilo di abilitazione assegnato (per quanto riguarda l'accesso ai sistemi informatici aziendali e l'uso degli stessi);

- definizione di una procedura per la conservazione/distruzione dei dati e documenti, nonché una procedura informatica per la conservazione ed il recupero dei dati elettronici.

## **5.5 Sistemi premiali per i Clienti - Corruzione tra privati**

Questi sistemi (quali per l'appunto, come fin qui esplicitato, commercial margin, bonus schemes e altri) possono essere impiegati quali compensi da corrispondere a soggetti terzi che abbiano fornito favori ad Glax con nocumento della propria società di appartenenza.

Al fine di evitare tutto ciò, nella gestione di detti sistemi vanno applicate le procedure cautelari.

## **6. I controlli dell'OdV**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto nella PARTE GENERALE del Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Gli specifici compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- Con riferimento al bilancio e alle altre comunicazioni sociali, i compiti dell'OdV sono i seguenti:
  - a. monitoraggio sull'efficacia delle regole di *Corporate Governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
  - b. esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
  - c. vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte della Società di revisione dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti da Glax.

- i. Con riferimento agli altri Processi Sensibili oggetto della presente PARTE SPECIALE B, l'OdV dovrà effettuare:
- (i) verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *Corporate Governance*;
  - (ii) un monitoraggio sull'efficacia teorica delle procedure a prevenire la commissione dei reati societari;
  - (iii) l'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV dovrà:

- riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari;
- predisporre, con cadenza annuale, un rapporto scritto per il Consiglio di Amministrazione, sulla propria attività svolta;
- predisporre, sempre con cadenza annuale, il piano delle attività previste per l'anno successivo.

## **PARTE SPECIALE (C)**

### **I Reati contro la Fede Pubblica**

## 1. I singoli reati

(Art. 25-*bis* del D. Lgs. 231/01)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati contro la fede pubblica. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/01, all'art. 25-*bis*, così come modificato, in ultimo, dal D. Lgs. 125/2016 (Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione).

**Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)**

**Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**

**Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

**Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

**Falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**

**Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori bollo (art. 460 c.p.)**

**Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)**

**Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

**Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)**

**Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)**

## **2. Le Attività Sensibili**

In relazione all'attività svolta da Glax, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista e dalla ricognizione sulla passata attività della Società, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati contro la fede pubblica è solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche e principi di comportamento ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente PARTE SPECIALE.

## **3. I controlli dell'OdV**

Resta fermo il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute.

## **PARTE SPECIALE (D)**

### **Reati finanziari (Abusi di mercato)**

## 1. I singoli reati

(Art. 25-*sexies* del D. Lgs. 231/2001)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati finanziari, segnatamente i c.d. 'abusi di mercato'. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001, all'art. 25-*sexies*.

**Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)**

**Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)**

**Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF)**

**Manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF)**

## 2. Le Attività Sensibili

In relazione all'attività svolta da Glax, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati di cui sopra appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche e principi di comportamento ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente PARTE SPECIALE.

## 3. I controlli dell'OdV

Resta fermo il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute.

## **PARTE SPECIALE (E)**

Reati aventi finalità di terrorismo  
o eversione dell'ordine democratico

## 1. I singoli reati

(Art. 25-*quater* del D. Lgs. 231/2001)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati di terrorismo o eversione dell'ordine democratico. L'art. 25-*quater* del D. Lgs. 231/2001, vale a dire TUTTI I DELITTI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o che comunque siano stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

In particolare, questo reato si realizza tramite:

- a) la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione o il finanziamento di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- b) l'arruolamento di una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale (art. 270-*quater* c.p.); modificato dalla L. n. 43 del 17.04.2015 che ha aggiunto un secondo comma che ha stabilito la pena della reclusione da tre a sei anni anche per la persona arruolata, salvo il caso di addestramento e fuori dai casi di cui all'art. 270 bis;
- c) l'addestramento o l'elargizione di informazioni in merito alla preparazione o all'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.); modificato dalla L. n. 43 del 17.04.2015 che ha inserito come soggetto attivo del reato anche la persona che ha acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento di atti terroristici e sono state aumentate le pene previste se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici;
- d) l'attentato alla vita o all'incolumità di una persona, per finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 280 c.p.);
- e) il compimento di atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali (art. 280-*bis* c.p.);

- f) il sequestro di una persona, per finalità di terrorismo (art. 289-*bis* c.p.);
- g) l'istigazione pubblica alla commissione di uno o più reati (art. 414 c.p.);
- h) il compimento di un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati indicati nell'allegato alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 (Convenzione per la repressione dell'illecito sequestro di aeromobili - L'Aja, 16 dicembre 1970; Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile - Montreal, 23 settembre 1971; Convenzione sulla prevenzione e repressione dei reati contro le persone che godono di protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1979; Convenzione internazionale sulla tutela del materiale nucleare - Vienna, marzo 1980; Protocollo per la repressione di atti illeciti di violenza negli aeroporti utilizzati dall'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile - Montreal, 24 febbraio 1988; Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima - Roma, 10 marzo 1988; Convenzione internazionale per la repressione di attentati terroristici perpetrati con esplosivo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997);
- i) il compimento di un qualsiasi atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, nel caso in cui la finalità di detto atto consiste nell'intimidire una popolazione ovvero obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa;
- j) la partecipazione, in qualità di complice, al compimento di uno o più reati indicati *sub* lettera b) e c);
- k) l'organizzazione o la direzione di altre persone, al fine di commettere uno o più reati indicati *sub* lettera b) e c);
- l) la partecipazione intenzionale al compimento di uno o più reati di concerto con un gruppo di persone che agiscono con finalità comune, qualora il contributo sia prestato:
  - al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, entrambe dirette alla commissione di uno o più reati indicati *sub* lettera b) e c);
  - con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato rilevante ai sensi della Convenzione.

Si precisa che:

- è punito anche il semplice tentativo di compimento dei reati sopra riportati.

## **2. Le Attività Sensibili**

In relazione all'attività svolta da Glax, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati di cui sopra appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche e principi di comportamento ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente PARTE SPECIALE.

## **3. I controlli dell'OdV**

Resta fermo il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute.

## **PARTE SPECIALE (F)**

Reati contro la personalità individuale,  
contro la vita e l'incolumità individuale

## 1. I singoli reati

(Art. 25-*quater*.1 e 25-*quinqües*) del D. Lgs. 231/2001)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-*quater*.1 e 25-*quinqües*.

**Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p. così come modificato dal D. Lgs. n. 24/2014)**

**Prostituzione minorile (art. 600-*bis* comma 1 c.p.)**

**Prostituzione minorile (art. 600-*bis* comma 2 c.p.)**

**Pornografia minorile (art. 600-*ter* commi 1 e 2 c.p.)**

**Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)**

**Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqües* c.p.)**

**Tratta di persone (art. 601 c.p. così come modificato dal D. Lgs. n. 24/2014)**

**Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

**Art. 609-*undecies* codice penale (Adescamento di minorenni introdotto dal D. Lgs n. 39/2014)**

**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.)**

**Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p. introdotto dall'art. 1 Legge 29/10/2016, n. 199)**

## 2. Le Attività Sensibili

In relazione all'attività svolta da Glax, dall'analisi delle 4 risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati di cui sopra appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere

procedure specifiche e principi di comportamento ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente PARTE SPECIALE.

### **3. I controlli dell'OdV**

Resta fermo il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute.

## **PARTE SPECIALE (G)**

### Reati transnazionali

## 1. I singoli reati (art. 10 L. 146/2006)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati transnazionali rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, per effetto dell'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.

Ai fini della suddetta legge, si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate dall'art. 10 della L. 146/06.

**Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

**Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p. così come modificato dalla L. n. 69/2015 che ne ha inasprito le pene edittali)**

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

**Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

**Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

**Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23.01.1973 n. 43)**

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990, n. 309)

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 25.07.1998, n. 286)

## 2. Le Attività Sensibili

In relazione all'attività svolta da Glax, dall'analisi delle 4 risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati di cui sopra appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche e principi di comportamento ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente PARTE SPECIALE.

## 3. I controlli dell'OdV

Resta fermo il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute.

## **PARTE SPECIALE (H)**

Reati per violazione delle norme sulla tutela  
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

## 1. I singoli reati

(Art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati introdotti nella disciplina del D. Lgs. 231/2001 dall'art. 25-*septies* e cioè l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose gravi o gravissime "commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

**La lesione** è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) "*1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*" ovvero "*2 se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo*".

**La lesione** è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2): "*1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 1) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso*".

**Il reato di omicidio colposo** è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale: "*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]*".

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è l'elemento soggettivo, cioè si tratta di delitti colposi e non dolosi ("**Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; .....; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. [...]**" art. 43 c.p.)

Va sottolineato che nonostante l'art. 5 del D. Lgs. 231/2001, per ravvisare la responsabilità amministrativa dell'Ente, richieda che i reati siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, gli interpreti ritengono che nelle fattispecie previste dall'art. 25-*septies*, l'interesse o il vantaggio dell'ente vadano indagati anziché nel reato di lesioni o di omicidio (ove difficilmente sarebbero riscontrabili) nella prodromica violazione delle norme poste a presidio della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In base a questa interpretazione la

responsabilità amministrativa dell'Ente è ravvisabile ogni qual volta la violazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata ad un risparmio (in termini di spesa o di tempi di produzione) per l'ente.

## **2. Le Attività Sensibili**

In relazione all'attività svolta da Glax, e alle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati di omicidio o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, seppure ipotizzabile, è concretamente improbabile e rappresenta un rischio marginale già presidiato con gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia.

Nell'ambito dei reati per la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi del lavoro è stata individuata come area di maggior sensibilità l'attività di appalto e subappalto dei lavori di manutenzione elettrica e meccanica

A presidio dell'attività specifica, sopra descritta, è stato predisposto un sistema di controllo dell'intero processo di gestione degli appalti.

Inoltre, considerato la natura colposa dei delitti in parola, l'unico presidio efficace contro la loro commissione consiste nella costruzione di un sistema organizzativo che garantisca l'adempimento degli obblighi sanciti dalla normativa.

## **3. Regole generali**

### **3.1. Il sistema in linea generale**

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.
- c) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità"); in particolare, ogni operazione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua.

Inoltre, tutti i soggetti coinvolti nei Processi Sensibili, come sopra individuati,

oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo § 3.2 devono in generale conoscere e rispettare:

- 1) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale, aziendale ed organizzativa;
- 2) il Codice di Condotta;
- 3) il “Documento di valutazione dei rischi” redatto ex artt. 17 e 28 D. Lgs. 81/2008.

### **3.2. Principi generali di comportamento**

I Destinatari del Modello sono tenuti a:

- osservare strettamente tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimento a quelle previste in relazione alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- adottare un ruolo attivo nella gestione della sicurezza sul posto di lavoro segnalando eventuali variazioni di rischio;
- adottare comportamenti responsabili in merito ai rischi propri del luogo di lavoro;
- assicurare la propria disponibilità per l’espletamento dei controlli periodici, ivi comprese le visite mediche aziendali;
- osservare la procedura relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Conseguentemente è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, seppur non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE SPECIALE.

Più in particolare è fatto divieto di:

- a. aggirare le limitazioni di sicurezza imposte nell’utilizzo dei macchinari e strumenti di lavoro e quelle descritte nell’opportuna segnaletica interna ed

esterna apposta nei luoghi di lavoro;

- b. tacere eventuali non conformità, rischi non valutati o comportamenti scorretti;
- c. sottrarsi alle visite mediche periodiche, mentire sul proprio stato di salute e di idoneità al lavoro assegnato;
- d. sottrarsi alla formazione promossa dall'azienda per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ovvero alla assunzione dei compiti specifici assegnati in conformità alla normativa in materia;
- e. mettere in atto qualsivoglia forma di attività che abbia come scopo la attenuazione o la violazione delle regole e delle procedure previste per assicurare, mantenere e controllare, la salute e la sicurezza dei lavoratori di Glax e di tutti i soggetti che si trovano sui luoghi di lavoro di Glax.

#### **4. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali**

##### **4.1. Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (SGSL)**

Premesso ancora che Glax, a differenza di altre realtà, quali cantieri edili ed attività manifatturiere, presenta un basso grado di rischio relativamente alla sicurezza per i propri addetti (allo stato il rischio più significativo è legato all'uso di apparecchiature munite di videoterminali), l'applicazione della normativa di cui al D. Lgs. 81/2008 deve comunque essere portata avanti in modo puntuale, prestando la massima attenzione all'attuazione dei dettami legislativi la cui inosservanza potrebbe generare pericoli per la sicurezza e sanzioni nei confronti dell'azienda o di chi la rappresenta. Quindi, ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, devono rispettarsi, oltre ai principi contenuti nella PARTE GENERALE del presente Modello, le procedure aziendali specifiche.

A tal proposito è stato previsto che il SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO di Glax – e cioè l'insieme di persone, procedure e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori - risponda ai requisiti di cui alla norma **UNI ISO 45001:2018** (*Occupational health and safety management systems*).

Sinteticamente - e rinviando alle procedure aziendali per i necessari dettagli - gli elementi fondamentali del Sistema sono:

- DL: il Datore di Lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto

dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

- **DIRIGENTE:** il Dirigente è persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
- **PREPOSTO:** il preposto è persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
- **RSPP:** il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere affidato a soggetti idoneamente formati, in possesso di attestazione di frequenza ai corsi di formazione per RSPP.
- **ASPP:** gli Addetti alla sicurezza, che devono essere presenti nelle diverse filiali, hanno il compito di collaborare con il RSPP per la gestione della sicurezza nelle varie unità produttive.
- **RLS:** sarà assicurata la presenza di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in numero almeno pari ai minimi di legge (in un'azienda con un numero di lavoratori compreso fra 201 e 1000 i RLS devono essere almeno 3).
- **MEDICI COMPETENTI:** sono nominati in ogni unità produttiva ed uno di loro assume la funzione di coordinamento di tutti gli altri. Sono incaricati della Sorveglianza Sanitaria, di effettuare sopralluoghi di verifica degli ambienti di lavoro con cadenza almeno annuale, di partecipare alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi, di collaborare con il RSPP, etc.
- **SQUADRE ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO:** in ogni unità operativa devono essere operanti una squadra antincendio ed una di primo soccorso, i cui componenti abbiano frequentato i relativi corsi di formazione, ottenendo gli attestati di legge.
- **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA:** per ogni sede deve essere predisposto il DVR, nel quale sono evidenziati tutti i rischi potenziali presenti nell'ambiente di lavoro, con le misure preventive adottate per ridurli e/o eliminarli. Tutti i DVR sono realizzati con la partecipazione, per quanto di propria spettanza, del RSPP, dei RLS e dei Medici competenti e devono recare la firma per approvazione del RSPP e del Medico Competente, oltre a quella del Datore di lavoro; la firma degli RLS è per presa visione e ha valore di data certa del DVR. Oltre ai normali rischi di carattere generale, nel DVR saranno

valutati i rischi relativi allo stress lavoro- correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, etc. e le relative azioni atte a ridurli e/o annullarli. I documenti devono essere rielaborati ed aggiornati ogni volta che se ne presenti la necessità a seguito di modifiche planimetriche, modifiche dei processi produttivi, etc.

Presso la sede legale deve essere archiviata la documentazione di tutte le unità produttive, che è necessario ed obbligatorio conservare, relativa a:

- incarichi
- sorveglianza sanitaria
- autorizzazioni edilizie
- attrezzature
- impianti elettrici
- prevenzione incendi
- formazione (attestato svolgimento corsi etc.)
- altro

Allo scopo di permettere a tutti gli addetti Glax una più facile ed immediata consultazione dei documenti relativi alla sicurezza, quelli di maggior rilevanza sono disponibili nella Intranet Aziendale.

Ogni anno, anche se non previsto dalla legge perché l'azienda ha meno di 15 dipendenti, viene effettuata la "riunione periodica" cui partecipano il Datore di Lavoro (o un suo rappresentante), il RSPP, i RLS ed il Coordinatore dei Medici Competenti allo scopo di revisionare il DVR, verificare il programma di informazione e formazione dei lavoratori, lo stato di attuazione della sorveglianza sanitaria, etc.

- **FORMAZIONE DEI DIRIGENTI PER LA SICUREZZA:** la formazione specifica, costituita da corsi legalmente riconosciuti e tenuti da docenti abilitati per i quali il legislatore ha stabilito durata minima e programma, dedicata a figure apicali che per ruolo e responsabilità dirigono intere Direzioni aziendali..
- **FORMAZIONE DEI PREPOSTI:** la formazione specifica, costituita da corsi legalmente riconosciuti e tenuti da docenti abilitati per i quali il legislatore ha stabilito durata minima e programma, è dedicata a figure che per ruolo e mansione hanno funzioni di responsabilità nei confronti di team di lavoro su cui calano direttive organizzative ed operative. Deve essere attuata all'atto dell'attribuzione del ruolo specifico.
- **FORMAZIONE DEI LAVORATORI:** la formazione generica a tutti i lavoratori deve essere attuata attraverso la consegna di una brochure informativa all'atto dell'assunzione, cui si aggiungono le comunicazioni inviate dal RSPP alla bisogna. Inoltre devono essere organizzati corsi in materia di salute e sicurezza, facendo particolare riferimento ai vari concetti di rischio e di prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali,

procedure di prevenzione, etc. cui sono tenuti a partecipare tutti coloro che operano all'interno di Glax.

- **FORMAZIONE ADDETTI ALL'EMERGENZA:** gli addetti all'emergenza (antincendio e primo soccorso) hanno una formazione specifica, costituita da corsi legalmente riconosciuti e tenuti da docenti abilitati per i quali il legislatore ha stabilito durata minima e programma. Per le squadre antincendio è prevista anche una prova pratica sull'utilizzo degli estintori.
- **PROVA PRATICA DI EVACUAZIONE A SEGUITO DI ALLARME INCENDIO:** con cadenza regolare, devono essere effettuate nelle unità operative più numerose e complesse da un punto di vista logistico, prove pratiche di evacuazione a seguito di allarme incendio.
- **LUOGHI DI LAVORO:** tutti gli ambienti di lavoro devono essere verificati e rispondere o superare i requisiti minimi previsti dalle normative vigenti (requisiti aere/illuminanti, mq. disponibili per lavoratore, porte di emergenza e relativi percorsi segnalati in modo da poterle raggiungere senza ostacoli e nel minor tempo possibile, ecc.). Ove necessario devono essere richiesti e ottenuti i CPI (certificato prevenzione incendio).
- **ATTREZZATURE DI LAVORO:** tutte le attrezzature di lavoro, e cioè qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, deve provenire da fornitori che ne attestano la conformità ai requisiti legali di sicurezza e, ove necessario, periodicamente controllato per verificare la persistenza dei requisiti medesimi.  
Allo stato il rischio più significativo è legato all'uso di apparecchiature munite di videoterminali, per cui deve essere assicurato che tutte le postazioni siano ergonomicamente corrette, con la giusta distanza fra utilizzatore e monitor e con sedute adeguate per garantire confort e sicurezza durante l'attività lavorativa. Devono essere altresì assicurate pause di durata e frequenza almeno pari a quelle previste dalla legge per tutti i lavoratori che utilizzano i videoterminali in modo continuativo.
- **VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA:** in caso di affidamento di lavori in appalto da eseguirsi presso i siti dell'azienda, oltre a selezionare imprese appaltatrici con idonei requisiti organizzativi, dovranno essere predisposti i DVR di interferenza e messe a punto le eventuali misure di sicurezza aggiuntive o specifiche.
- **VERIFICHE E MIGLIORAMENTI:** su un piano dinamico, il principio da seguire nella gestione della sicurezza è il controllo continuo e l'aggiornamento alla normativa vigente, con partecipazione attiva di tutti coloro che lavorano in azienda.

#### **4.2. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati di lesioni gravi e omicidio colposo a danno dei lavoratori in genere**

Il sistema delle deleghe e delle procure deve essere caratterizzato da elementi di “certezza” ed “effettività” ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente parte speciale.

In particolare:

- i Dirigenti e i Preposti alle diverse aree devono essere dotati dei poteri necessari allo svolgimento delle funzioni e dei compiti loro affidati;
- le procure devono essere tempestivamente aggiornate;
- l’assegnazione dei lavoratori a compiti o mansioni diversi dalle abituali deve essere disposto solo dai responsabili con specifica delega.

L’OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle responsabilità attribuite o al potere di rappresentanza conferito o vi siano altre anomalie.

#### **5. I controlli dell’OdV**

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l’OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di violazione delle norme antinfortunistiche e quindi strumentali alla realizzazione dei reati di lesioni e omicidio colposo a danno dei lavoratori.

A tal fine, si ribadisce che all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e che allo stesso sono rivolte le seguenti comunicazioni periodiche da parte del SPP:

- invio del DVR e successive evidenze degli aggiornamenti effettuati;
- invio dell’elenco delle imprese appaltatrici che hanno operato nelle sedi di lavoro di Glax nell’ultimo trimestre;
- informazione tempestiva degli incidenti con lesioni gravi, gravissime o morte che hanno riguardato i lavoratori o gli altri soggetti presenti sui luoghi di lavoro di Glax.

## **PARTE SPECIALE (I)**

Ricettazione, Riciclaggio,  
Auto-riciclaggio e impiego di denaro,  
beni o utilità di provenienza illecita

## 1. I singoli reati

(Art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita contemplati dall'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001. Elemento comune a queste fattispecie delittuose è che presuppongono che anteriormente sia stato commesso un altro delitto (il reato presupposto) al quale però il ricettatore/riciclatore/utilizzatore non abbia in alcun modo partecipato (così, ad esempio, chi commissiona il delitto presupposto concorre nella sua realizzazione come istigatore ed è punibile a tale titolo, mentre la successiva condotta di ricezione/occultamento rileva come mero post factum non punibile).

**Ricettazione (art. 648 c.p.):**

**Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

**Auto-riciclaggio (Art. 648-ter 1 c.p.)**

**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

## 2. Le Attività Sensibili

In relazione all'attività svolta da Glax, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati di cui sopra appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche e principi di comportamento ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente PARTE SPECIALE.

## 3. I controlli dell'OdV

Resta fermo il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute

## **PARTE SPECIALE (L)**

### **I Reati Informatici**

## 1. I singoli reati<sup>3</sup>

(Art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati informatici. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001, all'art. 24-*bis* (introdotto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 e come modificato dal D.Lgs. n. 7 del 2016) distinguendole in tre gruppi:

A. le fattispecie di cui al comma 1, relative a fatti di danneggiamento informatico (i danneggiamenti informatici, cioè i danneggiamenti dei dati, della componente software e/o della componente hardware di un sistema informatico (comma 1 art. 24-*bis*);

B. le fattispecie di cui al comma 2, essenzialmente prodromiche alla realizzazione dei reati di cui al comma 1;

C. le fattispecie di cui al comma 3, pertinenti il falso commesso attraverso sistemi informatici.

In data 20 novembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 133/2019 di conversione del Decreto Legge n. 105/2019, recante "*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*" ed entrato in vigore il 22 settembre 2019.

In particolare, il citato provvedimento normativo ha introdotto una serie di misure atte ad assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi essenziali per lo Stato. I destinatari del citato provvedimento sono amministrazioni pubbliche, nonché gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, le cui reti assolvono a un servizio essenziale e dal cui malfunzionamento può derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. Nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

---

<sup>3</sup> I reati in parola possono essere "interni" alla società, cioè commessi da soggetti Glax a danno di sistemi informatici della società stessa, ovvero "esterni" cioè commessi a danno di sistemi informatici di terzi. Tuttavia il Modello è essenzialmente rivolto alla prevenzione della seconda tipologia di fattispecie, per la semplice ragione che trattandosi per la maggior parte di reati perseguibili a querela, Glax potrà essere coinvolta in responsabilità amministrativa solo ove vi sia l'iniziativa in sede penale da parte di terzi. Viceversa le violazioni "interne" saranno normalmente perseguite dalla società attraverso iniziative di tipo disciplinare o contrattuale.

rientreranno, pertanto, soggetti pubblici e privati, operanti in settori quali l'energia e i trasporti, il settore bancario, le infrastrutture dei mercati finanziari, il settore sanitario o le infrastrutture digitali, la cui precisa individuazione è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

A tutela del piano di difesa cibernetica il citato Decreto ha previsto l'introduzione di un nuovo delitto estendendo, al tempo stesso, anche a tale nuova fattispecie la responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001. Nello specifico, il nuovo delitto prevede che sia punito, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque al fine di ostacolare o condizionare i relativi procedimenti: fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti (i) per l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, (ii) per le comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o (iii) per lo svolgimento delle attività di ispezione e vigilanza; ometta di comunicare tali informazioni, dati o elementi di fatto entro i termini previsti dal Decreto. In particolare, l'effettiva rilevanza dell'estensione della responsabilità da reato degli enti disposta dalla Legge dipenderà da quali soggetti saranno individuati come destinatari della nuova disciplina e che, pertanto, rientreranno nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, la cui istituzione è demandata ad un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del CISR (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione.

In data 21 ottobre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 131/2020, il primo dei decreti attuativi del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (di seguito, il "Perimetro") introdotto dal Decreto-legge 105/2019.

Scopo del DPCM, entrato in vigore il 5 novembre 2020, è quello di stabilire i parametri con cui sono individuati dalle autorità preposte i soggetti pubblici e privati che rientrano all'interno del Perimetro, i quali svolgono funzioni o prestano servizi essenziali per lo Stato

L'articolo 2 del DPCM identifica così tali soggetti:

- un soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, laddove l'ordinamento gli attribuisca compiti rivolti ad assicurare la continuità dell'azione di Governo e degli organi costituzionali, la sicurezza interna ed esterna e la difesa dello Stato, le relazioni internazionali, la sicurezza e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la funzionalità dei

- sistemi economico e finanziario e dei trasporti;
- un soggetto, pubblico o privato, presta un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, laddove ponga in essere: attività strumentali all'esercizio di funzioni essenziali dello Stato; attività necessarie per l'esercizio e il godimento dei diritti fondamentali; attività necessarie per la continuità degli approvvigionamenti e l'efficienza delle infrastrutture e della logistica; attività di ricerca e attività relative alle realtà produttive nel campo dell'alta tecnologia e in ogni altro settore, ove presentino rilievo economico e sociale, anche ai fini della garanzia dell'autonomia strategica azionale, della competitività e dello sviluppo del sistema economico nazionale.

Successivamente, all'articolo 3 vengono individuati i settori a cui appartengono i soggetti ricompresi nel Perimetro: a) interno; b) difesa; c) spazio e aerospazio; d) energia; e) telecomunicazioni; f) economia e finanza; g) trasporti; h) servizi digitali; i) tecnologie critiche; l) enti previdenziali/lavoro.

Per l'individuazione e l'elencazione effettiva dei soggetti rientranti nel Perimetro appartenenti ai suddetti settori, l'articolo 4 prevede che tale attività di individuazione venga svolta dalla **specifica Amministrazione pubblica competente per singolo settore** (individuata al comma 2 dell'articolo 3). In particolare, le amministrazioni a cui è richiesta l'attività di individuazione dei soggetti rientranti nel Perimetro, sono tenute innanzitutto a identificare le funzioni e i servizi essenziali erogati da ciascun soggetto (nel proprio settore di competenza) dipendenti da i) reti ii) sistemi informativi e iii) sistemi informatici la cui interruzione o compromissione possano arrecare pregiudizio alla sicurezza nazionale. Una volta individuati i soggetti, le amministrazioni dovranno anche valutare gli effetti negativi dell'interruzione della funzione o del servizio essenziale e della compromissione, in termini di perdita di disponibilità, integrità e riservatezza dei dati e delle informazioni.

In attesa pertanto di tale delle specifiche disposizioni emanate dalla Amministrazioni, il presente reato non è stato considerato ai fini dell'assessment che allo stato non appare rilevante per Glax.

#### **A. Fattispecie di danneggiamento**

##### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

Commette il reato chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Oggetto di tutela è il c.d. “domicilio informatico” di pertinenza di un soggetto fisico o giuridico. Il delitto si perfeziona con la semplice violazione del domicilio informatico, senza che sia necessario che l’intrusione avvenga allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti.

Il reato è punibile su querela di parte, salvo nel caso di accesso in un sistema di interesse pubblico o di accesso con violenza o danneggiamento.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)**

Commette il reato chiunque fraudolentemente intercetta, impedisce, interrompe o rivela al pubblico comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Anche questo reato è punibile a querela, salvo che sia stato commesso in danno di un sistema utilizzato da enti pubblici o da imprese esercenti servizi pubblici.

**Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)**

Commette il reato chiunque installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Trattasi di reato prodromico al precedente (617-*quater*).

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)**

Commette il reato chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)**

Commette il reato chiunque, mediante le condotte di cui all’art. 635-*bis* c.p., ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende - in tutto o in parte - inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

**B. Fattispecie di detenzione e diffusione**

**Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.c.)**

Commette il reato chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque ~~ovvero~~ fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Si precisa che:

- la condotta contemplata dall'art. 615-*quater* è rivolta a conseguire un profitto a sé o ad altri o ad arrecare un danno ad altri.

**Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)**

Commette il reato chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Si precisa che:

- le condotte di cui ai precedenti articoli integrano un comportamento prodromico alla commissione dei reati di vero e proprio danneggiamento informatico, ed è perciò punita quale reato di "pericolo".

**C. Fattispecie di falsità in documenti informatici**

**Falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.

La norma rinvia alle fattispecie di falsità documentali (informatiche) previste dal Libro II - Titolo VII - Capo II del Codice Penale.

**Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)**

Commette il reato il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

**2. Funzione della PARTE SPECIALE (L)**

La presente PARTE SPECIALE si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella PARTE GENERALE, coinvolti nelle Attività Sensibili, fermo restando che la diffusione pressoché a tutti i livelli aziendali della possibilità di accesso al sistema informatico interno e alla rete internet, rende la commissione dei reati contemplati dall'art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001 astrattamente ipotizzabile nell'ambito di tutta la struttura e da parte di tutti i soggetti Glax.

Obiettivo della presente PARTE SPECIALE è che tutti adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa PARTE SPECIALE e dalle specifiche procedure aziendali al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente PARTE SPECIALE ha lo scopo di:

- a) illustrare i principi fondamentali che gli Organi Sociali, i Dipendenti e i Consulenti di Glax sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello e che devono ispirare la predisposizione delle procedure aziendali;
- b) fornire all'OdV, e ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, i principi di riferimento ai quali informare le proprie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

### **3. Le Attività Sensibili**

Le Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Informatici, già esposte nella PARTE GENERALE del presente documento, che Glax ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- gestione di accessi, account e profili;
- gestione delle reti di telecomunicazioni;
- gestione dei sistemi hardware;
- gestione dei sistemi software;
- gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate le infrastrutture IT;
- sottrazione non autorizzata di materiale riservato/dati sensibili.

### **4. Regole generali**

#### **4.1. Il sistema in linea generale**

Con riferimento alla normativa sulla lotta ai reati informatici, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi § 4.2 e 5, i Destinatari del Modello devono in generale conoscere e rispettare:

- 1) le Procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- 2) il Codice di Condotta;
- 3) il sistema di gestione delle misure per la sicurezza e protezione dei dati;
- 4) in generale, la normativa applicabile.

#### **4.2. Destinatari**

La presente PARTE SPECIALE si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché collaboratori esterni e partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società (es. fornitori) coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della Società.

### 4.3. Principi generali di comportamento

La presente PARTE SPECIALE comporta l'obbligo a carico dei Destinatari di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività che coinvolgono sistemi informatici e telematici dell'azienda, di terzi e/o pubblici;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni elaborati.

Conseguentemente è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, integrino le fattispecie di reato considerate dall'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001 nonché violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE SPECIALE.

È perciò vietato, tra l'altro:

- acquisire abusivamente informazioni contenute nei sistemi informativi propri e di terzi;
- danneggiare o distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- rivelare le proprie o le altrui credenziali di autenticazione alla rete informatica;
- modificare le configurazioni dei software e hardware aziendali qualora ciò sia necessario per il corretto funzionamento dei sistemi o per necessità aziendali;
- aggirare le regole di sicurezza imposte sugli strumenti informatici aziendali e sulle reti di collegamento interne ed esterne;
- eludere sistemi di controllo posti a presidio di sistemi informatici o telematici, e comunque di accedere ai predetti sistemi in mancanza delle necessarie autorizzazioni;
- porre in essere condotte dirette alla distruzione o alterazione di documenti informatici aventi finalità probatoria qualora tale comportamento non rientri espressamente in procedure aziendali o sia dettato da motivazioni di tipo tecnico o funzionale.

#### **4.4. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali**

In attuazione delle regole elencate al precedente § 4.3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella PARTE GENERALE del presente Modello, i principi di riferimento qui di seguito descritti per le singole Attività Sensibili.

##### **4.4.1. Gestione di accessi, account e profili**

- la designazione delle credenziali di autorizzazione (username, password, smart card ecc.) per i collaboratori o dipendenti chiamati ad utilizzare strumenti informatici aziendali deve avvenire in base a procedure sicure e che prevedano il loro periodico aggiornamento;
- l'amministratore del sistema deve rispettare le norme ed i provvedimenti che lo riguardano direttamente; in particolare l'ADS (Amministratore di Sistema) conserva e, in base a strette procedure, può accedere, all'elenco delle abilitazioni concesse. Periodicamente gli accessi concessi (intesi come numero di utenze abilitate) deve essere riverificato per valutare quali mantenere attivi e quali disabilitare;
- il conferimento delle credenziali di accesso al sistema informatico aziendale deve avvenire nei limiti in cui ciò sia funzionale allo svolgimento degli incarichi a ciascuno assegnati. A tal fine ogni utente è dotato di id e password che gli consentono di accedere soltanto alle informazioni cui egli è stato abilitato;
- l'utilizzo delle password, dei codici di accesso, delle smart card personali, nonché l'utilizzo e la conservazione di qualunque altro dato o informazione utili a consentire l'accesso in un sistema informatico o telematico di Glax o di terzi, deve avvenire nel rispetto rigoroso delle procedure e delle autorizzazioni previste per ciascuno;
- è vietata la memorizzazione, l'acquisizione o l'invio di username, password, PIN, PUK ecc., da parte dei soggetti diversi dagli amministratori di sistema a ciò espressamente autorizzati;
- le credenziali di autorizzazione (username, password, smart card ecc.) devono essere mantenute segrete, costituiscono beni aziendali da non cedere o trasmettere a nessuno e da salvaguardare in ogni modo;
- è fatto assoluto divieto di accedere alla rete aziendale o ai programmi con codici di identificazioni di altri utenti;
- ogni ipotesi o sospetto di intrusione o accesso abusivo al sistema aziendale o dal sistema aziendale, deve essere comunicato immediatamente al superiore gerarchico e al Responsabile dei Sistemi

Informativi in modo che siano adottate tempestivamente le procedure previste dalla Legge.

#### **4.4.2. Gestione delle reti di comunicazioni**

- deve essere garantito che l'accesso al sistema informatico interno (intranet) ed esterno (internet) avvenga nell'esercizio delle mansioni e per le finalità assegnate a ciascun utente;
- deve essere vietata la connessione (e conseguenti consultazione, navigazione, downloading di dati o programmi) con riferimento a siti web contrari all'etica aziendale, che presentino contenuti illeciti, contrari alla morale, all'ordine pubblico, che consentano la violazione della normativa sulla privacy, riconducibili ad attività di pirateria informatica, che violino copyright etc.;
- l'accesso a sistemi informatici e banche dati di proprietà di terzi (specialmente se di pubblica utilità) può avvenire solo ove sussista un'esigenza aziendale e una base giuridica (quali ad esempio il consenso espresso o tacito dei proprietari), deve avvenire senza aggiramento o violazione dei dispositivi di sicurezza eventualmente predisposti e, in caso di restrizioni all'accesso, può avvenire solo da parte dei soggetti che abbiano preventivamente ottenuto l'autorizzazione degli amministratori del sistema;
- l'utilizzo della posta elettronica deve avvenire per esigenza di servizio, con divieto di trasmettere attraverso tale strumento credenziali di autorizzazione personali proprie o di terzi, mail contenenti programmi non sicuri o illeciti (virus, spyware etc.), mail dirette a impedire o rallentare la funzionalità di sistemi informatici etc.; è altresì generalmente vietato utilizzare lo strumento della posta elettronica come mezzo per consentire la divulgazione all'esterno non autorizzata di dati aziendali mediante il meccanismo dei file allegati;
- deve essere garantito che gli utenti aziendali accedano alle risorse informatiche dall'esterno o dall'interno, solo attraverso specifici canali ragionevolmente sicuri (in linea di principio deve essere escluso l'uso di canali *peer to peer*).

#### **4.4.3. Gestione dei sistemi hardware**

- il compito di provvedere alle esigenze informatiche della Società curando l'investimento in componenti hardware nonché la definizione e gestione del loro corretto funzionamento è affidata al Responsabile dei Sistemi Informativi per quanto relativo alla propria

area di pertinenza;

- tutti i server e le postazioni di lavoro sono protetti da programmi antivirus, regolarmente aggiornati;
- gli utenti devono curare il corretto utilizzo dei personal computer di pertinenza, non lasciarli incustoditi o sbloccati. Particolare attenzione deve essere prestata nella custodia e nell'uso dei dispositivi portatili aziendali;
- è fatto divieto di installare componenti hardware non debitamente autorizzati o comunque non funzionali al corretto utilizzo dei sistemi informatici e telematici di Glax o di terzi;
- i supporti rimovibili, prima del loro riutilizzo (es. in caso di licenziamento dell'addetto o sostituzione delle risorse informatiche assegnate) devono essere messi in sicurezza attraverso idonee procedure di formattazione o wiping.

#### **4.4.4. Gestione dei sistemi software**

- è fatto divieto di utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dalla Società;
- è sempre e comunque vietato installare programmi diretti alla commissione di illeciti quali distruzione di dati, intercettazioni, manomissioni di archivi, interruzioni di comunicazioni ecc.;
- l'utilizzo ovvero la modifica a vario titolo dei software forniti dall'azienda devono avvenire solo se autorizzati e secondo le istruzioni operative ricevute;
- il downloading deve essere strettamente regolamentato e limitato ai programmi sicuri e di libero accesso;
- ogni singolo utente è responsabile del salvataggio e memorizzazione dei dati che gestisce e deve curarne la sicurezza ed integrità;
- sono previsti: backup come da procedura interna.

#### **4.4.5. Gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate le infrastrutture IT**

- i dispositivi telematici di instradamento, i server, i supporti di salvataggio dei backup sono collocati in aree dedicate, protetti da armadi muniti di serratura accessibili al solo personale autorizzato;
- non è consentito l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici etc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione

temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali;

- la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica della azienda deve essere curata nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

## **5. I controlli dell'OdV**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione diretti a verificare la corretta applicazione delle regole di cui al presente Modello e, in particolare, delle vigenti procedure.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Gli specifici compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati informatici sono i seguenti:

- (i) monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati informatici;
- (ii) esame di tutte le segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente in ordine all'utilizzo anomalo del sistema informatico aziendale e disposizione conseguenti;
- (iii) collegamento con l'IT Manager, per ausilio allo svolgimento delle verifiche, illustrazione concreta dei presidi in essere, confronto sulle anomalie e malfunzionamenti riscontrati.

## PARTE SPECIALE (M)

Reati in materia di violazione del diritto  
d'autore

## 1. I singoli reati

(Art. 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001, all'art. 25-*novies*.

**Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett. a) *bis*).**

**Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941 comma 3).**

**Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* L. 633/1941 comma 1)**

**Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* L. 633/1941 comma 2)**

**Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* L. 633/1941)**

**Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* L. 633/1941)**

## **2. Le Attività Sensibili**

In relazione all'attività svolta da Glax, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche e principi di comportamento ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente PARTE SPECIALE.

## **3. I controlli dell'OdV**

Resta fermo il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

## **PARTE SPECIALE (N)**

### **I Delitti in materia di Criminalità Organizzata**

## 1. I singoli reati

(Art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai Delitti in materia di criminalità organizzata. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/01, all'art. 24-ter.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p. esclusione sesto comma)

Associazione a delinquere finalizzata (art. 416, sesto comma, c.p.):

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p. così come modificato dalla L. 27/05/2015 n. 69 recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio)

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p. così come modificato dalla Legge n. 62/2014)

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) (legge 110/1975)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990, n. 309)

## 2. Le Attività Sensibili

In relazione all'attività svolta da Glax, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei Delitti in materia di criminalità organizzata appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche e principi di comportamento ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente PARTE SPECIALE.

### **3. I controlli dell'OdV**

Resta fermo il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

## **PARTE SPECIALE (O)**

**Induzione a non rendere dichiarazioni  
o a rendere dichiarazioni mendaci  
all'Autorità Giudiziaria**

## 1. I singoli reati

(Art. 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce all'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria. Si descrive brevemente qui di seguito la fattispecie contemplata nel D. Lgs. 231/2001, all'art. 25-*decies*.

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

## 2. Le Attività Sensibili

In relazione all'attività svolta da Glax, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei Delitti in materia di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche e principi di comportamento ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente PARTE SPECIALE.

## 3. I controlli dell'OdV

Resta fermo il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

## **PARTE SPECIALE (P)**

**Delitti contro l'Industria e il Commercio ed in  
materia di contrabbando**

## 1. I singoli reati

La presente PARTE SPECIALE si riferisce:

- 1) ai Delitti contro l'Industria e il Commercio rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001;
- 2) i Reati in materia di Contrabbando previsti dall'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs 231/2001 ed all'art. 25-bis.1 25-sexiesdecies "Contrabbando".

**Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

**Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

**Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

**Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

**Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

**Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)**

**Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)**

**Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

**I reati in materia di contrabbando**

## 2. Le Attività Sensibili

In relazione all'attività svolta da Glax, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati di Contrabbando appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche e principi di comportamento ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente PARTE SPECIALE.

### **3. I controlli dell'OdV**

Resta fermo il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

## **PARTE SPECIALE (Q)**

### **I Reati contro l'ambiente**

## 1. Premessa

Con l'entrata in vigore il 16 agosto 2011 del D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" è stata estesa la responsabilità amministrativa delle aziende, ferma restando la responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato, anche nel caso di commissione dei così detti "reati ambientali", in quanto il D.Lgs. 121/2011 sopra richiamato ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel D. Lgs. 231/2001 dell'art. 25-undecies su detta specifica materia.

Qui di seguito, pertanto, si provvede a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente PARTE SPECIALE e indicati all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001. L'identificazione delle aree di attività a rischio ("aree sensibili") di commissione dei reati previsti (c.d. mappatura del rischio) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata condotta anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Il risultato della mappatura dei rischi reato ha evidenziato che sono concretamente e potenzialmente realizzabili, in materia ambientale, le fattispecie di reato di cui al successivo §2.

## 2. I singoli reati

### A) REATI PREVISTI DA LEGGI COMPLEMENTARI AL C.P.

#### Attività di gestione di rifiuti non autorizzate (con riferimento all'art. 256, commi 1 e 3 D. Lgs. 152/2006)

Il primo comma dell'art. 256 del D. Lgs. 152/2006 punisce una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 del D. Lgs. 152/2006. Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 del D. Lgs. 152/2006, per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata.

Il terzo comma punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi. In particolare, si precisa che nella

definizione di discarica non rientrano “gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”, così come chiarito dal D. Lgs 36/2003.

**Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall’Autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006)**

Tale reato di pericolo punisce chiunque, avendo cagionato l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee superando le concentrazioni soglia di rischio, non provvede successivamente alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’Autorità competente nell’ambito del procedimento, di cui agli articoli 242 e seguenti.

È punito altresì chi, essendo obbligato, non effettui, ai sensi e secondo le modalità del T.U. Ambiente, la comunicazione di cui all’articolo 242.

La fattispecie che si configuri come conseguenza dell’utilizzo di sostanze pericolose, configura una sanzione pari al doppio di quella comminata in presenza di sostanze non pericolose.

**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4, secondo periodo, D. Lgs. 152/2006)**

Tale fattispecie si configura nell’ipotesi in cui per il trasporto dei rifiuti non venga emesso il formulario o contenga informazioni incomplete od inesatte. Si configura altresì allorquando, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero si utilizzi un certificato falso durante il trasporto.

**Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/2006)**

Tale fattispecie punisce due fattispecie di reato connesse al traffico e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Il traffico illecito di rifiuti si concretizza quando vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall’art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- senza invio di notifica e/o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni,
- false dichiarazioni o frode;

- senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993).

La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 del Regolamento stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

#### **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (con riferimento all'art. 260, comma 1, D. Lgs. 152/2006)**

Il reato è confluito nell'art. 452-*quaterdecies* c.p.

Nonostante il presente reato non sia stato ancora inserito nella lista dei reati presupposto, merita analizzarlo tra quelli che costituiscono un rischio per la Società. Il reato si configura qualora al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate:

- si ceda,
- si riceva,
- si trasporti,
- si esporti,
- si importi,
- o comunque si gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

In ogni caso alle sanzioni consegue sempre la misura interdittiva della confisca dei materiali e/o dei beni che sono serviti a commettere l'illecito.

#### **Falsificazione certificati di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6, D. Lgs. 152/2006)**

L'art. 260-bis comma 6 del D. Lgs. 152/2006 punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

**Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, D. Lgs. 152/2006)**

Tale reato punisce il superamento dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa del T.U. Ambiente e secondo il Regolamento CE 1005/2009.

Il superamento deve configurarsi con riguardo ai valori limite previsti:

- dal medesimo T.U. Ambiente;
- dai piani e dai programmi o dalla normativa sugli impianti e sugli stabilimenti;
- nell'autorizzazione ambientale integrata.

**Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive dell'ozono (art. 3, comma 7, L. 549/1993)**

Tale reato si configura qualora non si rispettino le restrizioni/divieti in materia di produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione, esportazione ed impiego in genere di sostanze che siano lesive dell'ozono.

Si configura altresì in violazione delle autorizzazioni per la costruzione di impianti che utilizzino le summenzionate sostanze lesive per l'ozono.

Le fattispecie più gravi, comportano altresì l'applicazione di misure interdittive per l'ente che non rispetti il precetto della norma.

**B) REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE**

**Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale)**

Tale reato si configura qualora la Società determini, con il suo operare, una situazione di compromissione o deterioramento significativi e misurabili delle matrici ambientali operando "abusivamente", anche in assenza di un disastro certificato, quindi:

- In assenza di Autorizzazione,
- Con un'Autorizzazione che sia scaduta,
- Con un'Autorizzazione che non sia adeguata alle attività effettuate (compreso il caso di attività in deroga, esercitata fuori dai requisiti definiti per la deroga),

o in situazioni formalmente conformi al dato normativo ma sostanzialmente abusive, quali ad esempio:

- Con un'Autorizzazione ottenuta in modo illecito o manifestamente illegittimo (fatta salva la buona fede),
- Con elusione di leggi e regolamenti, statali e regionali, che disciplinano la materia,

Sforando ripetutamente e sistematicamente i limiti presenti nell'Autorizzazione da cui possa scaturire un abuso nell'utilizzo del titolo di legittimazione.

L'evento dannoso può essere causato sia da un'azione che da un'omissione, sotto forma di reato omissivo improprio, tutte le volte in cui si configuri una compromissione, intesa come una modificazione peggiorativa non reversibile del sito interessato, o un deterioramento, inteso invece come danno reversibile, che siano comunque significativi e misurabili ai sensi dei parametri normativi del T.U. Ambiente.

#### **Art. 452-*quater* c.p. (Disastro ambientale)**

Il reato potrebbe essere commesso qualora la Società determini, con il suo operare, un disastro ambientale inteso come alternativamente:

- Alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- Alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- Offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero di persone offese o esposte a pericolo;

L'operatività che si configura nel reato è "abusiva", tutte le volte in cui:

1. Vi sia assenza di Autorizzazione,
2. Vi sia un'Autorizzazione scaduta,
3. Vi sia un'Autorizzazione non adeguata alle attività effettuate (compreso il caso di attività in deroga esercitata fuori dai requisiti definiti per la deroga);

o in situazioni formalmente conformi al dato normativo ma sostanzialmente abusive, quali ad esempio:

- Con un'Autorizzazione ottenuta in modo illecito o manifestamente illegittimo (fatta salva la buona fede),
- Con elusione di leggi e regolamenti che disciplinano la materia,
- Sforando ripetutamente e sistematicamente i limiti presenti nell'Autorizzazione da cui possa scaturire un abuso nell'utilizzo del titolo di legittimazione.

#### **Art. 452-*quinqüies* c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)**

Il reato configura una autonoma condotta colposa, che concretizzi una delle fattispecie di reato sopra descritte:

- Inquinamento ambientale;
- Disastro ambientale.

Il reato si configura altresì nel caso in cui si venga a realizzare anche il solo pericolo che si attui una delle menzionate fattispecie di reato.

La disposizione determina dunque una forte anticipazione della rilevanza penale, prevenendo e punendo condotte, in modo più lieve, meramente prodromiche alla causazione di un effettivo danno.

**Circostanze aggravanti (dei reati di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinques c.p.)**

Le circostanze aggravanti, che puniscono più intensamente i reati previsti dagli articoli sopra menzionati, si applicano ogniqualvolta le condotte, finalizzate a trarre profitto da illecite attività determinanti un pericolo per l'ambiente, siano realizzate da più persone organizzate in associazioni a delinquere, ex art. 416 c.p. e/o da più persone organizzate in associazioni a delinquere di stampo mafioso, ex art. 416-bis c.p.

### **3. Funzione della PARTE SPECIALE (Q)**

La presente PARTE SPECIALE si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella PARTE GENERALE, coinvolti nelle Attività Sensibili.

Obiettivo della presente PARTE SPECIALE è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa PARTE SPECIALE al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente PARTE SPECIALE ha lo scopo di:

- illustrare i principi fondamentali che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello e che devono ispirare la predisposizione delle procedure aziendali;
- fornire all'OdV, e ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, i principi di riferimento ai quali uniformare le proprie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

### **4. Le Attività Sensibili nell'ambito dei Reati ambientali**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente PARTE SPECIALE del Modello, che coinvolge i reati in materia ambientale,

le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate “attività sensibili”, sono:

- 1) Gestione dei rifiuti prodotti:
  - o speciali non pericolosi,
  
- 2) Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici (es. Regione, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Enti locali, Agenzie per l’Ambiente, ASL, Vigili del fuoco) nell’ambito delle attività legate all’ottenimento o al rinnovo di provvedimenti amministrativi quali autorizzazioni, licenze e permessi per la gestione dei rifiuti;
  
- 3) Gestione dei rapporti con i soggetti che effettuano attività di raccolta, recupero, trasporto e commercio dei rifiuti per conto della Società;
  
- 4) Gestione degli impianti e dei sistemi di condizionamento (anche contenenti sostanze ozono-lesive), comprensiva delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso la Pubblica Amministrazione.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio dovranno essere proposte dall’OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business, deleghe per conferimento ruoli e responsabilità ambientali).

## **5. Regole generali**

### **5.1 Il sistema in linea generale**

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all’interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- d) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. “tracciabilità”); in particolare, ogni operazione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua.

Inoltre, tutti i soggetti coinvolti nelle Attività Sensibili, come sopra

individuati, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo § 5.2. devono in generale conoscere e rispettare:

- 1) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale, aziendale ed organizzativa;
- 2) il Codice di Condotta;
- 3) in generale, la normativa applicabile.

## **5.2. Principi generali di comportamento**

La Società promuove la diffusione di una cultura ambientale e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria sede.

Vengono richiesti, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi in materia ambientale, al fine di operare nel pieno rispetto dell'ambiente delle normative, delle leggi vigenti e delle condizioni contrattuali.

La presente PARTE SPECIALE si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella PARTE GENERALE.

In particolare, la presente PARTE SPECIALE ha la funzione di:

1. Fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
2. Fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In via generale, a tutti i Destinatari è richiesto di:

- rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni ed ai mezzi forniti o predisposti dalla Società, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, i mezzi di trasporto aziendali e le eventuali altre attrezzature di lavoro al fine di evitare problematiche in materia ambientale;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di

urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;

- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi in particolare alla gestione dei rifiuti e degli impianti (sia installatori che manutentori) attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi che possono avere impatto sull'ambiente (carrozzerie, officine meccaniche, installatori e manutentori di impianti, trasportatori e smaltitori di rifiuti, etc.) specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, le certificazioni e le autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- aggiornare periodicamente, secondo quanto definito dallo scadenziario contenuto nel Piano di Sorveglianza, l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi.

Fermo restando il rispetto dei principi di controllo generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico di tutti i Destinatari, di:

- Abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- Conferire l'attività di gestione dei rifiuti a soggetti non dotati di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- Effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti in mancanza di apposita autorizzazione per il loro smaltimento o recupero;
- Impedire l'accesso alle sedi aziendali da parte del soggetto incaricato del controllo;
- Violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti prodotti;
- Falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti;
- Falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della P.A. (es. Agenzie per l'Ambiente, ASL, Amministrazioni Comunali, Autorità giudiziaria, Polizia Municipale, ecc.);
- Falsificare o alterare qualsiasi documento che sia da sottoporre alle Pubbliche Amministrazioni o autorità di controllo, o omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica;
- Violare l'obbligo di provvedere, in seguito al verificarsi di un

evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, alla messa in opera delle misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti.

Con riferimento ai principi di comportamento, la società ha ritenuto opportuno definire impegni propri con finalità di attuazione del presente Modello, per questo la stessa si impegna a:

- Definire risorse, ruoli e responsabilità per l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale;
- Fornire a tutti i Destinatari un'adeguata informazione e formazione sui reati ambientali previsti ed analizzati nel presente Modello;
- Monitorare l'osservanza da parte dei Destinatari delle procedure operative adottate al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali ed aggiornare le procedure esistenti a seguito della rilevazione della necessità di implementazione del sistema e/o ridefinizione dei compiti e delle responsabilità;
- Fornire adeguata istruzione ed assistenza ai fornitori di servizi connessi con la gestione ambientale;
- Comunicare ai responsabili delle funzioni di appartenenza ogni informazione relativa a situazioni a rischio di impatto ambientale o situazioni di emergenza dalle quali possa scaturire la commissione dei Reati Ambientali, da parte di soggetti interni od esterni all'organizzazione;
- Avvisare le autorità competenti di eventi di inquinamento o del pericolo di inquinamento fornendo tutte le informazioni ad essi relative;
- Segnalare ai soggetti competenti la mancata restituzione da parte del destinatario dei rifiuti, della copia del formulario di identificazione rifiuti debitamente firmata.

## **6. I controlli dell'OdV**

Per ogni area a rischio Il CDA può anche incaricare un Dirigente attraverso specifica delega ambientale, con funzione di presidio

La "Funzione di Presidio" viene affidata a colui che:

- Diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- Garantisce, nell'ambito dell'area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- Collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai

fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;

- Comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello e con appositi moduli di segnalazione.

Ogni soggetto che svolge "Funzione di Presidio" può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'OdV e se del caso attribuendo specifiche deleghe ambientali a carattere operativo.

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale, sopra elencate, si riportano di seguito ulteriori tutele prescrizionali contro la commissione di reati in materia ambientale con riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati nelle attività e nei processi aziendali.

Per le categorie di reato analizzate nella presente parte speciale si faccia comunque riferimento al sistema di controlli interno relativo ai Principi Specifici di Controllo Interno indicati nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Nello specifico sono state adottate una serie di procedure ed istruzioni operative che elenchiamo:

- i rifiuti vengono caratterizzati e classificati tramite l'identificazione, l'analisi, la classificazione e la registrazione degli stessi e altresì viene condotta una verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti;
- viene eseguita una corretta classificazione dei rifiuti, secondo la normativa vigente, e viene riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti;
- il deposito temporaneo di rifiuti è caratterizzato dalla preliminare definizione dei criteri per l'individuazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti e delle diverse tipologie di rifiuti da ammettere nelle aree individuate;
- in riferimento all'utilizzo di fornitori specializzati per il trasporto, l'intermediazione e le successive attività di recupero / smaltimento dei rifiuti viene preliminarmente verificato il possesso, da parte dei medesimi, delle necessarie autorizzazioni previste dalle norme di legge;
- in riferimento all'utilizzo di fornitori specializzati nella gestione degli impianti contenenti f-gas viene preliminarmente verificato il possesso, da parte dei medesimi, delle necessarie autorizzazioni previste dalle norme di legge;
- sono previsti strumenti normativi e organizzativi per definire ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la gestione delle attività interna ambientale, attraverso specifiche deleghe di funzione per ogni settore coinvolto;

- sono previsti piani e programmi di simulazione per la gestione delle emergenze ambientali che potenzialmente si possono verificare; tali attività adempiono agli obblighi di conformità derivanti dalla contaminazione di suolo, sottosuolo, acque superficiali e/o acque sotterranee (comunicazione e coinvolgimento delle pubbliche autorità ad ogni livello, etc.).

A supporto del suindicato sistema dei controlli, è istituito e certificato un Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla UNI EN ISO 14001:2015, che contribuisce attraverso procedure, istruzioni operative, piani di controllo, alla garanzia del pieno rispetto degli obblighi di conformità legislativa applicabili in materia ambientale.

## **PARTE SPECIALE (R)**

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui  
soggiorno è irregolare

## 1. I singoli reati

Il D. Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

*In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.»* In pratica viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel D. Lgs. 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione".

Successivamente, l'art. 30, comma 4 della riforma del Codice antimafia (D. Lgs 159/2011) ha modificato l'art. 25-*duodecies* come segue:

*"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.*

*1-bis In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.*

*1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno."*

## 2. Principali Aree di attività a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'attività di reclutamento del personale straniero, con ciò intendendosi i cittadini di paesi non facenti parte dell'Unione Europea (c.d. extracomunitari).

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento al reato suddetto, è stata effettuata un'analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito può essere commesso il reato;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tale reato;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e registrazioni e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione.

### **3. Destinatari della Parte Speciale (R)**

La presente PARTE SPECIALE si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella PARTE GENERALE.

Obiettivo della presente PARTE SPECIALE è che tutti i Destinatari del Modello adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel D. Lgs. 109/2012.

### **4. Principi generali di comportamento**

La presente PARTE SPECIALE prevede espressamente - a carico degli Organi Sociali e Dipendenti, in via diretta, e a carico dei Partner e Consulenti, tramite apposite clausole contrattuali - la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.

La presente PARTE SPECIALE prevede espressamente - a carico dei Destinatari - i seguenti divieti:

- di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato quale quella sopra considerata, può potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

In particolare è fatto divieto di eludere od omettere le attività di controllo implementate.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- la Società non inizierà o proseguirà alcun rapporto di lavoro e/o di consulenza e/o di fornitura con chi non intenda allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la Società opera;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a

controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;

- gli accordi con i Partner e i Consulenti devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche e/o i compensi concordati – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (reclutamento personale straniero) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV.

È compito dell'OdV quello di:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe interne in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
  - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del D.Lgs. 109/2012;
  - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
  - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Destinatari del Modello) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

## **PARTE SPECIALE (S)**

Frode in competizioni sportive, esercizio  
abusivo di gioco o di scommessa e giochi  
d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi  
vietati

## 1. I singoli reati

(Art. 25-*quaterdecies* del D. Lgs. 231/2001 introdotto dall'art. 5 comma 1 della Legge 3 maggio 2019 n. 39)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai Delitti in materia di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco o scommesse. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001, all'art. 25-*quaterdecies*.

La fattispecie ha esteso anche agli enti dotati di personalità giuridica la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della L. 401/1989. Il delitto di frode sportiva di cui all'art. 1 della L. 401/1989 punisce:

- chiunque: ponga in essere una condotta consistente nella promessa o nell'offerta di "denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute" o il compimento di "altri atti fraudolenti" realizzati con lo scopo "di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione";
- il partecipante alla competizione sportiva: "che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa". Particolarmente complesso è il testo dell'art. 4 della medesima legge rubricato "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa" che contempla numerose fattispecie, alcune delittuose altre contravvenzionali connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

La descrizione delle due fattispecie richiamate dall'art. 25-*quaterdecies* del D. Lgs. 231/2001, permette immediatamente di capire come si tratti di uno schema punitivo a "maglie" piuttosto ampie sia dal punto di vista della pluralità delle condotte incriminate sia da un punto di vista di soggetti individuati come possibili autori degli illeciti. Questa circostanza sembra allora essere frutto di una precisa scelta legislativa orientata a responsabilizzare sempre di più le società sportive nei confronti della collettività dei cittadini sportivi assicurando loro la regolarità delle competizioni e la genuinità dei risultati.

L'incisività dell'intervento viene confermata anche sul piano delle previsioni sanzionatorie.

L'art. 25-*quaterdecies* del D. Lgs. 231/2001, prevede in capo all'Ente che non si sia dotato di un Modello idoneo a prevenire gli illeciti di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco, l'applicazione di:

- sanzioni pecuniarie: fino a 774.500 euro per i delitti e fino a 402.740 euro per le meno gravi fattispecie contravvenzionali;

- sanzioni interdittive: solo con riferimento ai delitti, tutte quelle previste all'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 per un periodo non inferiore ad un anno.

## **2. Le Attività Sensibili**

In relazione all'attività svolta da Glax, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei Delitti di cui alla presente PARTE SPECIALE appare oggettivamente solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche e principi di comportamento ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della PARTE SPECIALE.

## **3. I controlli dell'OdV**

Resta fermo il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

## **PARTE SPECIALE (T)**

### **I Reati Tributari**

## 1. I singoli reati

(Art. 25-*quinqüesdecies* del D. Lgs. 231/2001)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati tributari. Come è noto La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati tributari, introducendo nel Decreto l'art. 25 *quinqüesdecies*.

Si tratta di alcune delle fattispecie delittuose previste dal D. Lgs. 74/2000 (Disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) e, in particolare, dei delitti di:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000).

Inoltre, il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati tributari, introducendo un nuovo comma (1 bis) nell'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto. Quest'ultimo include i delitti di dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000), di omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) e di indebita compensazione (art. 10 quater D.lgs. 74/2000) se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000.

Di seguito, si fornirà una descrizione delle fattispecie penali richiamate dall'art. 25 *quinqüesdecies* del Decreto nonché una esemplificazione delle principali modalità commissive di tali reati.

## **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000)**

La condotta descritta dalla norma incriminatrice consiste nell'indicare in una delle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, a tal fine avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

In particolare, la norma prevede una tipica modalità della condotta di falsificazione che si sostanzia nell'indicazione di valori negativi (incrementando cioè i costi sostenuti rispetto a quelli effettivi) tali da determinare una base imponibile inferiore rispetto a quella effettiva.

Il reato si configura sia nel caso in cui gli elementi passivi indicati in dichiarazione si riferiscano a fatture per operazioni interamente inesistenti, sia nel caso di c.d. sovrapproduzione, cioè quando la fattura o gli altri documenti indichino costi effettivamente sopportati ma inferiori a quelli dichiarati.

Ai fini dell'integrazione del reato è inoltre necessario che le fatture o i documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o siano detenuti ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Pertanto, il reato in commento si articola in tre momenti distinti: - il primo è contraddistinto dall'attività di procurarsi fatture o altri documenti emessi da altri soggetti, attestanti costi mai sostenuti; -il secondo consiste nella detenzione o contabilizzazione delle fatture e dei documenti; - il terzo consiste nella presentazione di una dichiarazione annuale sui redditi o sul valore aggiunto nella quale vengano indicati i costi riferibili alle fatture e ai documenti.

Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo specifico, ossia la coscienza e la volontà di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, indipendentemente dal fatto che tale obiettivo si realizzi oggettivamente.

Inoltre, il reato si consuma nel momento della presentazione di una dichiarazione ai fini dei redditi o del valore aggiunto all'Ufficio finanziario cui è diretta. Nonostante la norma in commento indichi in "chiunque" i destinatari del precetto penale, soggetti attivi del reato sono coloro che sono obbligati dalla legge tributaria a presentare le dichiarazioni annuali ai fini dei redditi o ai fini dell'Iva e, dunque, i firmatari delle predette dichiarazioni. Tuttavia, ai sensi dell'art. 110 c.p., rispondono del reato, a titolo di concorso, anche soggetti diversi dai firmatari, quando abbiano consapevolmente fornito un contributo di ordine materiale o morale ai firmatari medesimi.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi laddove un soggetto riferibile alla Società si accordi con l'amministratore/il dipendente di una società di consulenza affinché quest'ultima emetta una fattura per una prestazione mai resa o il cui valore reale è inferiore rispetto all'importo indicato nella fattura medesima e, successivamente, dopo averla annotata in contabilità, indichi gli elementi passivi fittizi di cui al predetto documento contabile nella dichiarazione annuale dei redditi della Società.

### **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)**

Fermo restando quanto osservato in tema di soggetti attivi e di elemento soggettivo con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2 D. Lgs. 74/2000, la condotta tipica del reato in commento deve articolarsi, alternativamente, in una delle tre diverse modalità attuative e, segnatamente:

- le operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, per tali intendendosi, rispettivamente, le operazioni poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte e le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- l'utilizzo di documenti falsi (si pensi alla contraffazione o alterazione di qualsivoglia documento avente rilevanza fiscale), purché tali documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie oppure siano detenuti ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria. Il reato è, inoltre, integrato solo laddove le predette condotte superino le soglie quantitative di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo<sup>4</sup>.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi laddove un soggetto riferibile alla Società si accordi con il commercialista affinché quest'ultimo indichi nella dichiarazione annuale dei redditi elementi passivi fittizi in misura superiore alle soglie indicate dalla norma di riferimento ed asseveri la predetta dichiarazione, così inducendo in errore l'amministrazione finanziaria circa la veridicità del contenuto della stessa dichiarazione fiscale.

### **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. 74/2000)**

A differenza delle fattispecie precedentemente analizzate, il reato in commento è un reato comune e, pertanto, può essere commesso da chiunque.

La norma in esame punisce chiunque emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Nello specifico, la falsità può essere di due tipi:

- falsità oggettiva: quando riguarda operazioni commerciali mai avvenute o avvenute ad un prezzo inferiore, in modo da consentire all'utilizzatore di ridurre il proprio reddito mediante la deduzione di costi fittizi;

---

<sup>4</sup> In particolare il reato è integrato “quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;  
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.”

- falsità soggettiva: quando le operazioni sono, in realtà, intercorse tra soggetti diversi da quelli risultanti nei documenti fiscali. A titolo esemplificativo, lo scopo di tale falsità potrebbe essere quello di permettere all'utilizzatore di portarsi in deduzione costi effettivamente sostenuti, ma non documentati o non documentabili ufficialmente per svariate ragioni (si pensi, ad esempio, ad acquisti in nero da soggetti appartenenti ad associazioni criminali).

Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo specifico, ossia la coscienza e la volontà di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; finalità che, tuttavia, non deve essere necessariamente realizzata ai fini della punibilità.

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi laddove un soggetto riferibile alla Società, al fine di consentire ad un'altra società di ridurre il proprio reddito imponibile, emetta nei confronti di quest'ultima una fattura per una prestazione mai resa, a fronte della retrocessione in contanti di una somma pari all'ammontare dell'Iva indicata in fattura maggiorata di una percentuale (dell'importo fatturato) prestabilita tra le parti .

#### **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)**

Tale norma sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

#### **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)**

Ai fini della configurazione del reato in questione è necessario che, al momento della condotta, sia già insorta, in capo al contribuente, l'obbligazione al pagamento di un debito d'imposta superiore alla soglia indicata dal Legislatore, al cui inadempimento deve essere finalizzata la condotta medesima.

In particolare, la prima condotta penalmente rilevante consiste nell'alienazione simulata dei propri beni, sia essa assoluta (quando la volontà delle parti è quella di non costituire alcun rapporto contrattuale e quindi di non operare alcun trasferimento del bene), o relativa (quando le parti effettivamente concludono un contratto che, tuttavia, è diverso da quello apparente).

A tal riguardo, rilevano sia la simulazione oggettiva, concernente cioè la causa negoziale o il corrispettivo, sia la simulazione soggettiva, concernente l'identità di una delle parti (interposizione fittizia di persona), in quanto possa tradursi in un atto idoneo a diminuire la garanzia patrimoniale. Gli altri atti fraudolenti richiamati dalla norma consistono, invece, in condotte artificiose attive o

omissive, realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà. Presupposto della condotta disciplinata dal secondo comma della norma in esame, invece, è l'avvenuta instaurazione di una procedura di transazione fiscale a norma dell'art. 182-ter della Legge Fallimentare. In particolare, la condotta tipica si sostanzia nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

Dal punto di vista dell'elemento psicologico, entrambe le fattispecie richiedono il dolo specifico, consistente, da un lato, nella finalità di sottrarre sé stesso, ovvero il soggetto rappresentato, al pagamento delle imposte sui redditi o dell'Iva per valori complessivi superiori a quelli indicati nella norma, dall'altro, nella coscienza e volontà di indicare nella documentazione relativa alla transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi oltre la soglia di punibilità. A titolo esemplificativo, la condotta connotata dagli atti fraudolenti di cui al primo comma potrebbe configurarsi laddove il legale rappresentante o un altro soggetto riferibile alla Società da quest'ultimo delegato, dopo aver ricevuto un avviso di accertamento per un debito di imposta, e al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte medesime, ceda un immobile della Società ad una società di leasing obbligando, contestualmente, quest'ultima a cederli in locazione ad una terza società interamente posseduta da propri parenti, così rendendo inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Infine, con riferimento ai reati introdotti dal D.Lgs. n. 75/2020 nel catalogo dei reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 si specifica che tali reati risultano rilevanti se commessi nell'ambito di **sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**:

#### **Dichiarazione Infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000)**

La condotta tipica consiste nell'indicazione di una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti. Tali condotte devono essere prive di qualsiasi espediente fraudolento poiché altrimenti, come già evidenziato, verrebbe a configurarsi non il delitto di cui all'art. 4 bensì quello di cui all'art. 2 o di cui all'art. 3. Dal punto di vista dell'elemento psicologico, giova osservare che il delitto è punito a titolo di dolo specifico essendo espressamente previsto il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

A titolo esemplificativo, la condotta potrebbe configurarsi laddove nella dichiarazione annuale non vengano indicati elementi attivi derivanti da prestazioni intercompany che non vengono registrati in contabilità.

#### **Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000)**

La condotta del delitto di cui trattasi è ovviamente di tipo omissivo. Consiste, più precisamente, nell'omettere di presentare una delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto oppure la dichiarazione del sostituto di imposta. Viene previsto un limite di tolleranza, al comma 2 della norma, per il quale non si considera omessa la dichiarazione che venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza di quello previsto per la presentazione, nonché quando non risulta sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

#### **Indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000)**

La condotta, di natura omissiva, consiste nell'omesso versamento di somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro. Di per sé, il mancato versamento dell'imposta non è sufficiente a integrare il reato, occorrendo che a monte lo stesso sia formalmente "giustificato" da un'operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti. Come ha precisato la Corte di Cassazione, tale circostanza, ossia la formale giustificazione del mancato versamento dell'imposta alla luce di una illegittima compensazione, distingue il reato di cui all'art. 10 quater da quelli di omesso versamento. Per "crediti non spettanti" devono intendersi tutti quei crediti effettivamente e giuridicamente esistenti in capo al contribuente ma che non possono essere fruiti in compensazione. Per crediti "inesistenti" invece debbono intendersi tutti quei crediti del tutto fittizi, che non esistono giuridicamente e che trovano supporto in documentazione materialmente o giuridicamente falsa, frutto, quindi, di una vera e propria artificiosa creazione da parte del contribuente (ad es. crediti IVA risultanti da fatture per operazioni inesistenti). Con riferimento all'elemento psicologico, per la configurabilità del reato di cui trattasi è richiesto il dolo generico rappresentato dalla coscienza e volontà, all'atto del versamento, di utilizzare crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare superiore ai 50.000 euro. A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi laddove l'amministratore ponga indebitamente a conguaglio, nelle denunce mensili delle retribuzioni, somme di denaro che faceva figurare come anticipate a vario titolo, per conto dell'INPS, ai lavoratori dipendenti ed in realtà mai corrisposte, traendo così in inganno i competenti funzionari dell'ente previdenziale. In relazione a tale fattispecie, il momento della consumazione corrisponde a quello della

presentazione del modello F24 relativo all'anno di riferimento, non rilevando quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta di mancato versamento da parte del contribuente, per effetto dell'indebita compensazione di crediti ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Strumento di commissione del reato è, quindi, il modello F24, il quale, come chiarito dalla Corte Costituzionale, ha caratteristiche diverse rispetto a quelle dei modelli di dichiarazione annuale relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La modalità della condotta di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti si realizza, come sopra anticipato, in combinato disposto con l'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 nel caso della compensazione sia verticale sia orizzontale, concretizzandosi in una condotta omissiva supportata dalla redazione di un documento ideologicamente falso, idoneo a prospettare una compensazione fondata su un credito inesistente o non spettante.

## **2. Le Attività Sensibili**

Le Attività Sensibili, che Glax ha individuato al proprio interno, già esposte nella PARTE GENERALE del presente documento e relativamente alle quali devono essere rispettati i principi generali contenuti nella predetta PARTE GENERALE nonché nelle previste Policies, sono le seguenti:

- 1) Dichiarazioni fiscali e liquidazione delle imposte** (Analisi dei dati contabili estratti dall'Ufficio Bilancio ai fini della predisposizione delle dichiarazioni fiscali (imposte dirette e IVA); coordinamento dei consulenti esterni ai fini della predisposizione delle dichiarazioni fiscali; verifica della correttezza dei dati inseriti nelle dichiarazioni fiscali; monitoraggio della trasmissione delle dichiarazioni fiscali (imposte dirette e IVA) da parte di un consulente esterno; calcolo dell'obbligazione tributaria ed esecuzione dei relativi pagamenti; aggiornamento e monitoraggio dell'evoluzione normativa; monitoraggio degli adempimenti mensili, predisposizione e trasmissione delle relative comunicazioni).
- 2) Verifiche, accertamenti e contenziosi fiscali** (Tenuta di documenti contabili e fiscali obbligatori per legge; gestione di attività ispettive e di accertamento da parte delle competenti autorità; gestione di eventuali procedure transattive con l'Agenzia delle Entrate (accertamento con adesione, ravvedimento operoso, ecc.) e trasmissione dei relativi dati contabili e fiscali).
- 3) Tenuta e conservazione di documenti contabili** (Tenuta della contabilità

ordinaria; tenuta ed aggiornamento dei libri contabili; rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e negli altri documenti d'impresa; predisposizione delle liquidazioni IVA mensili).

4) **Fatturazione attiva** (Verifica sulla completezza e correttezza della fattura emessa ai fini della registrazione; gestione di eventuali anomalie riscontrate in sede di generazione delle fatture; emissione e contabilizzazione di fatture/note credito; gestione e contabilizzazione degli incassi).

5) **Gestione della tesoreria e pagamento delle imposte** (Attività di programmazione dei pagamenti da effettuarsi; registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale; riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa; gestione dei registri delle varie casse aziendali; compilazione dei Modelli F24 per il pagamento delle imposte; verifica di coerenza dei pagamenti delle imposte eseguiti).

6) **Operazioni straordinarie** (Verifiche pre-operazione e post-operazione, valutazione del rischio fiscale dell'operazione. Autorizzazione dell'operazione; dismissioni di asset (immobiliari) e rami d'azienda).

7) **Sponsorizzazioni ed eventi esterni** (Definizione dell'esigenza: proposta di budget da parte della direzione/funzione aziendale richiedente; valutazione di congruità delle proposte di budget; approvazione del budget, verifica della richiesta di sponsorizzazione e qualifica del contraente; approvazione della richiesta di sponsorizzazione; stipula del contratto di sponsorizzazione; pagamento del corrispettivo e verifica dell'avvenuta prestazione).

8) **Donazioni ed altre iniziative liberali** (Definizione dell'esigenza: proposta di budget da parte della direzione/funzione aziendale richiedente; valutazione di congruità delle proposte di budget; approvazione del budget; verifica della richiesta di donazione e qualifica etica dell'ente ricevente; approvazione della richiesta di donazione; stipula dell'atto/esecuzione della donazione; pagamento/dazione del bene e verifica sulle modalità di utilizzo).

9) **Amministrazione e gestione personale** - (Gestione nota spese; autorizzazione alla trasferta; rendicontazione della trasferta; liquidazione del rimborso spese; controllo periodico delle spese sostenute; gestione dei benefit aziendali (auto, pc, etc.).

10) **Acquisti di beni, servizi e consulenze** (Definizione del budget di acquisto; ricerca di nuovi fornitori; qualifica di un nuovo fornitore, affidabilità economico, tecnica, etica; gestione dell'albo fornitori. Richiesta/Ordine di acquisto; negoziazione e contrattualizzazione del

fornitore; valutazione della prestazione ed autorizzazione al pagamento; monitoraggio dei fornitori e ri-qualifiche periodiche).

**11) Gestione dei rapporti con procacciatori d'affari, agenti e terze parti** (Selezione di nuovi procacciatori, agenti, terze parti; svolgimento di verifiche preventive; monitoraggio periodico e riqualifica; contrattualizzazione e pattuizione della provvigione; pagamento delle prestazioni).

**12) Vendite e gestione dei clienti, Individuazione di nuovi clienti** (Qualifica del cliente (etica, economico/patrimoniale); concessione di affidamenti; definizione dell'offerta e dell'accordo; pagamento da parte del cliente Gestione del credito, dei solleciti e degli scaduti; recupero giudiziale delle somme; monitoraggio contabile).

**13) Attività di remarketing** (qualifica del cliente (etica, economico/patrimoniale); definizione dell'offerta e dell'accordo; pagamento da parte del cliente).

**14) Rapporti intercompany** (Trasferimenti di beni e prestazioni di servizi, predisposizione di contratti di servizi, valorizzazione delle attività con le consociate).

**15) Fatturazione passiva** (Gestione anagrafica fornitori; verifica della completezza della fattura ricevuta ai fini della registrazione (coerenza di quantità e valore); verifica della prestazione/bene ricevuti ed autorizzazione al pagamento; pagamento della fattura; monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza; gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati ai fornitori; archiviazione della documentazione a supporto delle fatture).

**16) Partecipazione a procedure indette da enti pubblici o enti assimilabili** (Contatto tra i rappresentanti della Società e della Pubblica Amministrazione/Ente partecipato al fine di: presentare i prodotti della Società; predisporre la documentazione richiesta, ottenere chiarimenti o specificazioni in ordine alla procedura indetta ed alla tipologia di beni di cui l'Ente necessita; valutazione dell'opportunità di partecipare alla procedura; predisposizione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica e successivo invio della stessa per la partecipazione alla procedura; aggiudicazione della procedura: predisposizione della documentazione amministrativa richiesta ed invio all'Ente; stipula ed esecuzione del contratto; stipula di eventuali rinnovi/proroghe e/o revisione degli accordi conclusi con la Pubblica Amministrazione; gestione

di eventuali contestazioni e contenziosi).

### **3. Regole generali**

#### **a. Il sistema in linea generale**

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- i. conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- ii. chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- iii. traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità"); in particolare, ogni operazione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua.

Inoltre, tutti i soggetti coinvolti nei Processi Sensibili, come sopra individuati, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo § 3.2 devono, in generale, conoscere e rispettare:

- 1) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale, aziendale ed organizzativa;
- 2) il Codice di Condotta.

#### **3.2 Principi generali di comportamento**

I Destinatari del Modello sono tenuti:

- alla stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a quelle previste in relazione al rischio di commissione dei Reati della presente PARTE SPECIALE;
- a comunicare immediatamente all'OdV qualsivoglia notizia afferente la commissione di reati presi in considerazione nella presente PARTE SPECIALE, di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa e/ comunque connessa all'attività e/o all'immagine della Società.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i Destinatari non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi;
- nelle dichiarazioni relative alle suddette imposte non devono essere inseriti elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tal fine, i Destinatari dovranno garantire (i) un puntuale controllo di corrispondenza tra quanto indicato nel contratto/ordine e quanto indicato in fattura; (ii) un controllo sulla corretta e reale esecuzione del servizio / ricezione del bene; (iii) una adeguata e veritiera registrazione delle fatture; (iv) una adeguata archiviazione delle fatture e della documentazione connessa e (v) lo svolgimento di una verifica sulla correttezza e regolare applicazione delle imposte. A tal riguardo, inoltre: con riferimento alla affidabilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner, devono essere richieste tutte le informazioni necessarie e svolte le opportune verifiche; gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi o persone fisiche che curino gli interessi economico e finanziari della Società devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite; è necessario assicurare lo svolgimento di un controllo di accuratezza, completezza e correttezza della documentazione comprovante l'esecuzione delle prestazioni/consegna dei beni, prima che venga effettuato il pagamento; è necessario che le funzioni competenti assicurino il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutti le controparti; in particolare, dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- deve essere assicurata una chiara individuazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo di predisposizione e verifica delle fatture e di altri documenti aventi rilevanza fiscale;
- il controllo sia formale che sostanziale (verifica della sede legale della società controparte, verifica degli istituti di credito utilizzati, verifica relativamente all'utilizzo di società fiduciarie) deve essere garantito con riferimento ai flussi finanziari aziendali e ai pagamenti verso terzi;
- deve essere assicurata la coincidenza tra quanto riportato in fattura e l'ordine sottostante, al fine di verificare l'accuratezza delle condizioni di vendita applicate;
- i Destinatari inoltre devono astenersi (i) dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché (ii) dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- i Destinatari devono inoltre garantire una veritiera e puntuale indicazione degli elementi attivi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, astenendosi dall'indicare (i) elementi attivi per un

- ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi;
- i Destinatari, in caso di procedure transattive / contenziosi devono garantire una rappresentazione della propria situazione tributaria veritiera e reale;
  - è necessario che registri, libri obbligatori, fatture, contratti e altri documenti a supporto siano conservati ed archiviati in maniera idonea e per periodi non inferiori a quelli previsti dalla legge e in modo da rendere possibile ai terzi una puntuale ricostruzione dei redditi / volumi di affari. È pertanto vietato occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
  - ai Destinatari inoltre è vietato alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte;
  - è necessario individuare i soggetti aziendali autorizzati a sottoscrivere le dichiarazioni fiscali, nonché i soggetti aziendali autorizzati a verificare la correttezza del calcolo delle imposte e dei contributi dovuti.

Di seguito sono esposti i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali, volti alla prevenzione i reati tributari.

### **3.3. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3.2, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella PARTE GENERALE del Modello.

## **4. I controlli dell'OdV**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto illustrato nella PARTE GENERALE del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio dei reati di cui alla presente parte speciale, per verificare la corretta applicazione del Modello e, in particolare, delle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Pontedera lì 16/07/2024